

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale	Le risorse per gli straordinari del personale del comparto sanità sono incrementate nella misura di 250 milioni, a valere sul finanziamento sanitario corrente, tenendo conto di quanto disposto nella Tabella di cui all'allegato A per la suddivisione su base regionale. 100 milioni, sempre a valere sul finanziamento sanitario corrente, vanno al reclutamento del personale e a sostegno del volontariato (art. 1 e 6 del dl 14/2020)	Terminata questa emergenza sarà necessario affrontare più nel complesso il grave sottodimensionamento del personale sanitario.
Art. 2 – Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute	Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato per una durata massima di tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione. Il comma stanziava le risorse che partono da poco più di 5 milioni di euro.	La questione vera è quella del potenziamento strutturale del Ministero della salute, come anche in generale dei servizi sanitari, sui quali pesano anni di mancate assunzioni.
<i>Art. 2-bis – Misure straordinarie per l'assunzione di specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario</i>	<i>Le misure trovano applicazione fino al termine dello stato di emergenza: possibilità di reclutamento di specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso, con contratti di collaborazione per la durata non superiore a sei mesi, prorogabili; procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche a personale in quiescenza. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra il requisito dell'anzianità lavorativa.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 1 del dl 14/2020</i>
<i>Art. 2-ter – Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale</i>	<i>Ammette la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato al personale sanitario, previa selezione, mediante per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, con procedure</i>	<i>Si tratta dell'articolo 2 del dl 14/2020</i>

	<i>comparative e forme di pubblicità dei risultati in forma semplificata. Le attività svolte costituiscono titolo preferenziale per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato. Si provvede a legislazione vigente. L'esame finale dei corsi per professioni sanitarie può essere svolto a distanza. Incarichi possibili anche gli specializzandi.</i>	
<i>Art. 2 – quater – Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN</i>	<i>Le regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 3 del dl 14/2020</i>
<i>Art. 2 – quinquies – Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta</i>	<i>È consentita l'instaurazione di rapporto convenzionali a tempo determinato fra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta con il SSN fino al termine dello stato di emergenza.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 4 del dl 14/2020</i>
<i>Art. 2 – sexies – Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<i>È possibile incrementare le ore di assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna nel limite di spesa di 6 mln.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 5 del dl 14/2020</i>
<i>Art. 2 – septies – Disposizioni urgenti in materia di volontariato</i>	<i>Per il periodo dello stato di emergenza non si applica il regime di incompatibilità.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 6 del dl 14/2020</i>
<i>Art. 3 – Potenziamento delle reti di assistenza territoriale</i>	<i>Le regioni e le province autonome possono acquistare ulteriori prestazioni sanitarie, laddove si presenta la necessità di potenziare i posti letto di terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità con le indicazioni fornite dal Ministero. In alternativa, se non è possibile, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti con strutture private non accreditate. In considerazione dell'afflusso conseguente all'emergenza Covid-19, le strutture private accreditate e non mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture,</i>	<i>Anche in questo caso, una cosa è la gestione dell'emergenza Covid-19, che impone degli interventi immediati, un'altra è la riflessione su cosa è successo nella sanità pubblica negli ultimi anni. I tagli posti in essere e le mancate assunzioni hanno prodotto un pericoloso svuotamento del servizio sanitario nazionale. La norma sulla remunerazione si sovrappone al dl 23/2020.</i>

	ricevendo un indennizzo. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza; sono fatte salve le misure già adottate. È autorizzata una spesa di 240 milioni per i commi 1 e 2 e di 160 milioni per il comma 3, a valere sul finanziamento sanitario corrente. <i>Sono inseriti dei commi sulla remunerazione delle maggiori prestazioni fornite ai sensi dell'emergenza da Covid-19.</i>	
Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee	Le regioni e le province possono attivare aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno, strutture o altri luoghi idonei per la gestione dell'emergenza Covid-19, fino al termine dell'emergenza. Le strutture non necessitano di accreditamento, mentre le strutture edilizie possono essere realizzate in deroga alle normative vigenti. Sono fatte salve le misure già adottate. È previsto uno stanziamento di 50 milioni, da reperire fra le risorse ancora non assegnate. La suddivisione avviene secondo l'allegato B.	Si tratta di una disposizione che dovrebbe favorire la realizzazione di strutture temporanee per il triage nonché per la gestione del ricovero. Molte regioni, in questo senso, si sono attivate, provando a recuperare aree già impiegate e dismesse.
Art. 4 – bis – Unità speciali di continuità assistenziale	<i>È possibile attivare una unità di continuità assistenziale ogni 50mila residenti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità è attiva dalle 8 alle 20, sette giorni su giorni, con un compenso orario lordo di 40 euro.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 8 del dl 14/2020</i>
Art. 4-ter – Assistenza a persone e alunni con disabilità	<i>Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, i comuni possono fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e le province autonome possono istituire unità speciali.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 9 del dl 14/2020</i>

<p>Art. 5 – Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</p>	<p>Il commissario straordinario del governo (art. 122) è autorizzato ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o per finanziamenti agevolati per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019. Invitalia si attiva. È autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2020.</p>	<p>L'emergenza coronavirus sta imponendo uno sforzo suppletivo rispetto al normale, però si evidenzia come, di norma, agli operatori sanitari dovrebbe essere assicurati tutti i dispositivi di protezione individuale, ai sensi del testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008). <i>Le modifiche apportate all'articolo riprendono la nuova numerazione conseguente al recepimento dei contenuti del dl 9/2020</i></p>
<p>Art. 5 – bis – Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</p>	<p><i>Protezione civile, soggetti attuatori delle norme connesse alla gestione emergenziale decretata con delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e commissario straordinario sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali, nonché a disporre di pagamenti anticipati per le forniture. L'efficacia dei dispositivi di protezione individuale è valutata ai sensi del comma 2. È consentito il ricorso a mascherine chirurgiche, anche prive del marchio CE, ma previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.</i></p>	<p><i>Si tratta dell'articolo 34 del dl 9/2020, con una integrazione riferita al commissario straordinario, individuato con il presente decreto legge.</i></p>
<p>Art. 5-ter – Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia</p>	<p><i>La norma a portata sperimentale fino al 2022; per effetto della stessa si definiscono le modalità per rendere disponibile sul territorio anche nelle farmacie la fornitura di ossigeno e di ricarica di dispositivi portatili.</i></p>	<p><i>Si tratta dell'articolo 10 del dl 14/2020</i></p>
<p>Art. 5-quater – Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici</p>	<p><i>La protezione civile è autorizzata all'apertura di apposito conto corrente per l'acquisto di dispositivi medici.</i></p>	<p><i>Si tratta dell'articolo 11 del dl 14/2020</i></p>
<p>Art. 5-quinquies – Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria</p>	<p><i>Il dipartimento della protezione civile, per il tramite della Consip, è autorizzato ad acquistare 5mila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali.</i></p>	<p><i>Si tratta dell'articolo 12 del dl 14/2020</i></p>
<p>Art. 5-sexties – Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario</p>	<p><i>Regioni e province possono sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non</i></p>	<p><i>Si tratta dell'articolo 13 del dl 14/2020</i></p>

	<i>urgenti, incluse quelle in regime di libera professione intramuraria.</i>	
Art. 6 – Requisizioni in uso o in proprietà	Fino al termine dello stato di emergenza, il capo della protezione civile può requisire in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, presidi sanitari e medico-chirurgici nonché beni mobili di qualsiasi genere. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero <i>oltre il</i> termine dello stato di emergenza. La requisizione in uso non può superare i sei mesi. In cambio, al proprietario è corrisposta una somma di denaro; tale somma è liquidata al valore dei beni alla data del 31 dicembre 2019: in caso di requisizione in proprietà, la somma è liquidata al 100%, in caso di requisizione in uso, è proporzionale al periodo di utilizzo. Il prefetto può requisire in uso strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità; al proprietario è corrisposta una somma a titolo di indennità di requisizione, la quale può protrarsi fino al 31 luglio 2020 o fino al termine dello stato di emergenza. È prevista una spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro.	Si tratta di un articolo molto delicato che si rende necessario alla luce dell'emergenza che si è venuta a creare.
Art. 7 – Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari	La norma autorizza l'arruolamento temporaneo di medici (120) e infermieri (200) di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, di età non superiore a 45 anni, in possesso del necessario titolo di studio, non giudicati permanentemente non idonei al servizio militare, non dimessi di autorità e senza condanne. La Difesa è autorizzata a mantenere in servizio ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle forze di complemento. È prevista una copertura pari a 13,750 milioni per il 2020 e a 5,6 milioni per il 2021.	La procedura dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Si tratta di una disposizione nel complesso condivisibili, ma che lascia pensare che il governo sia orientato a pensare che l'emergenza è comunque destinata a durare ancora per diversi mesi, se non altro per permettere al personale civile di recuperare l'enorme sforzo messo in campo in questi giorni.

<p>Art. 8 – Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie</p>	<p>Il ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato fino ad un massimo di sei unità nel profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, con una autorizzazione di spesa di 115mila euro.</p>	<p>Gli incarichi dovrebbero andare a rafforzare la dotazione organica del Celio, il policlinico militare di Roma. La misura è logicamente condivisibile; piuttosto andrebbe ricercato il perché una tale struttura, si ricorda militare, non sia in condizione di assicurare normalmente un servizio di questo tipo, visto che tutte le analisi convergono sul fatto che proprio la tutela dei cittadini dalla diffusione di virus creati in laboratorio (cosa che, fino a prova contraria, non riguarda il Covid-19) è la nuova frontiera della difesa (unitamente al contrasto alle guerre informatiche).</p>
<p>Art. 9 – Potenziamento delle strutture della sanità militare</p>	<p>È previsto uno stanziamento di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari. Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida nel limite di spesa di 704mila euro.</p>	<p>Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze rappresenta una eccellenza nel panorama internazionale; è quindi sorprendente che venga coinvolto soltanto in questo momento, dopo un mese e mezzo dalla dichiarazione dello stato di emergenza e soltanto per produrre un quantitativo irrisorio di disinfettanti e altre sostanze ad attività germicida e battericida.</p>
<p>Art. 10 – Potenziamento risorse umane dell'Inail</p>	<p>L'Inail è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato per un massimo di sei mesi 200 medici specialistici e 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici, con un onere di 15 milioni di euro a valere sul bilancio Inail.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; la dotazione Inail andrebbe comunque potenziata a prescindere. <i>È inserito il riferimento alla nuova numerazione di commi e articoli.</i></p>
<p>Art. 11 – Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto superiore di sanità</p>	<p>La norma prevede l'assunzione di 50 unità di personale con contratti a tempo determinato per il triennio 2020-2022, con oneri quantificati in 4 milioni di euro annui.</p>	<p>Valgono le considerazioni espresse in precedenza sulla necessità di rafforzare le piante organiche in maniera strutturale.</p>
<p>Art. 12 – Misure straordinarie per la permanenza in servizio di personale sanitario</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il</p>	<p>La norma agisce anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Lo stato di emergenza è oggi fissato in sei mesi; andrà</p>

	personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari.	chiaramente valutato a luglio il da farsi, nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse protrarsi ulteriormente. <i>È inserito il riferimento alla nuova numerazione di commi e articoli.</i>
Art. 13 – Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione	Per la durata dell'emergenza Covid-19, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. <i>Per il medesimo periodo, è riconosciuto ai cittadini extra Ue il permesso di soggiorno.</i>	Si tratta di una norma molto delicata che andrebbe valutata con estrema attenzione. Corretto il potenziamento del personale, ma altrettanto necessario è l'accertamento del possesso di tutte le qualifiche professionali da parte di personale proveniente dall'estero. <i>È inserito il riferimento alla nuova numerazione di commi e articoli.</i>
Art. 14 – Sorveglianza sanitaria	<i>L'articolo esclude dalla applicazione delle disposizioni del decreto legge 6/2020 gli operatori sanitari, gli operatori dei servizi pubblici essenziali e le aziende che operano nell'ambito della produzione di farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché nelle relative attività di ricerca e della filiera integrata</i>	<i>L'articolo viene sostituito dall'articolo 7 del DL 14/2020. Si tratta di un articolo che suscita molte perplessità, in quanto in questo caso, sono i singoli lavoratori a sospendere la propria attività nel caso di sintomatologia legata al Covid-19 o di esito positivo al test.</i>
Art. 15 – Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche	La norma autorizza la produzione di mascherine chirurgiche fino alla fine dell'emergenza, in deroga alle vigenti norme. Le aziende sono comunque tenute a comunicare all'istituto superiore di sanità e all'Inail ogni elemento utile per la validazione dei dispositivi.	Le aziende che intendono produrre i dispositivi devono comunicarlo entro tre giorni, mentre l'istituto superiore di sanità risponde entro tre giorni. Si tratta di una previsione da valutare nell'ambito dell'attuale emergenza, ma che non deve far perdere di vista la qualità e l'efficacia dei dispositivi. <i>È inserito il riferimento alla nuova numerazione di commi e articoli.</i>
Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività	Fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche in commercio; nello stesso periodo, è ammesso l'utilizzo di mascherine filtranti	Il tema è molto delicato. Il protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su iniziativa del governo presenta diverse lacune, soprattutto laddove non richiama il testo unico in materia. L'autorizzazione ad utilizzare delle mascherine chirurgiche prive del marchio CE si comprende alla luce dell'emergenza creatasi; è però

	prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme.	fondamentale dare la massima garanzia sulla efficacia delle stesse. In questo senso, sarebbe utile un controllo da parte della guardia di finanza su chi mette in commercio tali dispositivi. È inserito il riferimento alla nuova numerazione di commi e articoli.
Art. 17 - Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID	Fino al termine dello stato di emergenza, l'Aifa può accedere a tutti i dati sugli studi sperimentali e degli usi compassionevoli dei medicinali su pazienti affetti da Covid-19. Il parere nazionale è espresso dall'Istituto nazionale Spallanzani di Roma con Aifa che cura la pubblicazione degli studi. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri.	La partita della sperimentazione alla ricerca di un vaccino per il Covid-19 presenta un aspetto umano, volto a ridurre la diffusione del contagio e a curare le persone colpite, ed uno economico, in quanto la scoperta di un vaccino ha un ritorno enorme. In questo senso, è opportuno che il governo italiano si ponga nella condizione di tutelare i nostri ricercatori e i nostri enti, pubblici e privati, stante la decisione della commissione Ue di finanziare una ricerca tedesca con 80 milioni di euro.
Art. 17-bis – Disposizioni sul trattamento dei dati personale nel contesto emergenziale	L'articolo autorizza, in ragione dello stato emergenziale, al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. L'informativa fornita è semplificata, anche in forma orale.	Si tratta dell'articolo 14 del dl 14/2020
Art. 17 -ter – Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e per le Aziende ospedaliere universitarie	Le disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. Si applicano anche alle aziende ospedaliero-universitarie.	Si tratta dell'articolo 14 del dl 14/2020
Art. 17-quater – Proroga validità tessera sanitaria	La tessera sanitaria con scadenza antecedente il 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020 anche per la componente della Carta nazionale dei servizi.	Si tratta dell'articolo 12 del dl 14/2020
Art. 17-quinquies – Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata	In considerazione del blocco delle trattative per la definizione contrattuale del relativo accordo collettivo, è riconosciuta la quota capitaria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Medici e pediatri si dotano a loro spese di piattaforme digitali	Il riferimento è alla contrattazione 2016-2018, quindi scaduta da tempo e per la quale vi è l'impegno a riaprire il confronto entro sei dalla fine dello stato di emergenza. Rimane la considerazione che al personale medico è richiesto un impegno enorme, spesso senza gli

	<i>che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi. Le regioni possono il 20% dei fondi ripartiti per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri.</i>	<i>adeguati dispositivi di protezione individuale, a fronte di un riconoscimento economico che arriva comunque tardi.</i>
Art. 18 – Rifinanziamento fondi	Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1.410 milioni di euro per il 2020, di cui 750 milioni ripartiti tra le regioni e le province autonome sulla base della Tabella A e 660 ripartiti sulla base del decreto direttoriale 10 marzo 2020 (ministero economia). Regioni e province autonome provvedono alla apertura di un centro di costo dedicato (Cov 20). I termini di verifica sugli equilibri economici del 2019 sono differiti al 30 giugno. Il fondo per le emergenze nazionali (dlgs 1/2018) è incrementato di 1,65 miliardi di euro.	La previsione di un centro di costo dedicato all'emergenza è in linea con quanto dichiarato dalla presidente della commissione Ue rispetto al fatto che le spese per l'emergenza sono al di fuori dei vincoli del patto di stabilità.
Art. 18-bis – Finanziamento case rifugio	È riconosciuto un contributo di 3 milioni per il 2020 in favore delle case rifugio pubblico e private esistenti sul territorio.	Si tratta di una disposizione condivisibile, anche se permane una considerazione a monte su come sono finanziate e sulla diffusione delle case rifugio sul territorio nazionale.
Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 possono presentare domanda per la concessione del trattamento ordinario o per l'accesso all'assegno ordinario per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane. I datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di comunicazione e informazione alle rappresentanze sindacali; l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata	L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, con qualche modifica, un articolo contenuto nel decreto legge 9/2020 riferito alla zona rossa e alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Fra le modifiche il recupero delle relazioni industriali, anche se non si tratta di un obbligo stringente, ma di una possibilità, con l'esame congiunto a svolgersi in videoconferenza. In linea generale, la previsione di un periodo di nove settimane di integrazione ordinaria o di assegno ordinario appare già oggi insufficiente; per cui potrebbe rendersi necessario un ulteriore intervento. Corretto l'inserimento dei fondi di solidarietà alternativi;

	<p>entro la fine del quarto mese successivo a quello cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. I periodi di trattamento ordinario o di erogazione dell'assegno non sono considerati ai fini dei limiti temporali previsti dal dlgs 148/2015 e sono neutralizzati ai fini di successive richieste. Sull'erogazione dell'assegno ordinario non agiscono i limiti sul tetto aziendale (art. 29, dlgs 148/2015) né si applica la contribuzione aggiuntiva. Su richiesta dal datore di lavoro, il pagamento può avvenire direttamente da parte dell'Inps. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, dlgs 148&2015) assicurano l'assegno ordinario con le medesime modalità e con oneri a carico dello Stato per 80 milioni di euro. I lavoratori destinatari delle varie prestazioni devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio; non si applica la disposizione sull'anzianità aziendale di novanta giorni (art. 1, comma 2, dlgs 148/2015). È prevista una copertura di 1.347,2 milioni di euro, con monitoraggio da parte dell'Inps. <i>L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano nelle aziende che hanno chiuso l'attività per i provvedimenti urgenti Covid-19.</i></p> <p><i>Le disposizioni si applicano ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo.</i></p> <p><i>I commi da 10-bis a 10-quater trovano applicazione per le imprese con unità produttive site nei comuni dell'allegato 1 o con dipendenti residenti o domiciliati nei predetti comuni. Si tratta del riconoscimento della cassa ordinaria o dell'assegno ordinario, anche ai dipendenti di aziende</i></p>	<p>non si capisce, però, il perché dell'esclusione dei fondi di solidarietà bilaterali previsti dall'articolo 26 del dlgs 148/2015; è vero che vanno a coprire per lo più settori inerenti i servizi pubblici essenziali, ma è pur vero che, in alcuni casi, si pensi, ad esempio, ai marittimi, la pressione della crisi è forte. Da valutare con attenzione la copertura complessiva, anche in ragione dell'eventuale protrarsi dello stato di emergenza e fermo restando che nessuna azienda dovrà rimanere scoperta. <i>Rispetto agli emendamenti apportati, molto importante la modifica al campo di applicazione dal versante della data di assunzione del personale dipendente; erano stati segnalati casi di personale assunto in varie parti d'Italia dopo il 23 febbraio, ma non più in servizio al data del 17 marzo. Viene recuperato l'articolo 13 del dl 9/2020.</i></p>
--	--	--

	<p><i>iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con la domanda che va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e con l'ammortizzatore sociale che non può comunque essere superiore a tre mesi. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di 5,8 milioni di euro più altri 4,4 milioni di euro per il 2020.</i></p>	
<p><i>Art. 19-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</i></p>	<p><i>Considerata l'emergenza Covid-19, i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali, qui previsti, su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto, anche se nel medesimo periodo abbiano proceduto, a far data dal 24 febbraio 2020, o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso.</i></p>	<p><i>La previsione contenuta nel presente articolo è condivisibile, vista l'eccezionalità della situazione emergenziale che si è venuta a creare. Nell'ottica di tutelare il maggior numero di lavoratori possibile, è corretto quindi permettere l'accesso agli ammortizzatori sociali anche nelle aziende dove sono in corso contratti a tempo determinato.</i></p>
<p>Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria</p>	<p><i>Le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il precedente. Il periodo di trattamento ordinario non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015; non è richiesto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del dlgs 148/2015. Non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento). Le prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 338,2 milioni di euro con monitoraggio Inps. Per effetto dei commi da 7-bis a 7-quater, le aziende con sede nei comuni dell'allegato 1 che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale</i></p>	<p><i>Anche in questo caso, viene replicata ed estesa la misura già contenuta nel decreto legge 9/2020 con la possibilità di passare dal trattamento straordinario a quello ordinario con le relative settimane non conteggiate ai fini dell'ammontare complessivo del periodo autorizzabile di cassa integrazione. Da valutare la congruità dello stanziamento previsto. Come per l'articolo 21, il riferimento temporale viene fissato alla data del 23 febbraio 2020 e non alla data di entrata in vigore del dl 6/2020 (che è sempre il 23 febbraio). La previsione serve ad eliminare un dubbio interpretativo nella gestione Inps. Viene recepito l'articolo 14 del dl 9/2020.</i></p>

	<p><i>straordinario di presentare domanda per accedere al trattamento ordinario per un periodo massimo di tre mesi; serve il nulla osta del ministero del lavoro ed è previsto un tetto massimo alla spesa di 900mila euro per il 2020. È previsto un monitoraggio dell’Inps; gli oneri sono coperti con il fondo sociale per occupazione e formazione</i></p>	
<p>Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</p>	<p>I datori di lavoro, iscritti al fondo di integrazione salariale, che, <i>alla data del 23 febbraio 2020</i>, hanno in corso l’erogazione di un assegno di solidarietà possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso. I periodi di concessione non sono considerati ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015</p>	<p>Si tratta di una previsione che ricalca quanto disciplinato agli articoli precedenti e che riguarda i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di cinque dipendenti e che non rientrano nella disciplina degli ammortizzatori sociali. <i>Come per l’articolo 20, il riferimento temporale viene fissato alla data del 23 febbraio 2020 e non alla data di entrata in vigore del dl 6/2020 (che è sempre il 23 febbraio). La previsione serve ad eliminare un dubbio interpretativo nella gestione Inps.</i></p>
<p>Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga</p>	<p>L’articolo prevede che regioni e province autonome possono concedere trattamento di integrazione salariale in deroga per i datori di lavoro del settore privato, inclusi agricoli, pesca e terzo settore, compresi gli enti religiosi, ai quali non si applica la normativa vigente. È necessario un accordo anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il periodo massimo è di nove settimane. Ai lavoratori sospesi è riconosciuta la contribuzione figurativa; per quelli agricoli non vale ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p>	<p>Anche in questo caso si tratta della estensione di misure già adottate per la zona rossa e per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Differentemente con quanto previsto per gli articoli precedenti, in questo caso è il pagamento è soltanto diretto da parte dell’Inps, cosa che potrebbe comportare un periodo di attesa nell’ordine di qualche mese. Da valutare la congruità dello stanziamento. <i>Gli emendamenti seguono il criterio già indicato all’articolo 19, andando ad integrare il dl 18/2020 con gli articoli 15 e 17 del dl 9/2020. Si chiarisce che i tre mesi per i comuni dell’allegato 1 e il mese di ammortizzatore sociale in precedenza riconosciuto per Lombardia, Veneto ed Emilia sono da considerarsi aggiuntivi.</i></p>

Il trattamento è riconosciuto nel limite di 3.293,2 milioni di euro per il 2020 a decorrere dal 23 febbraio, ripartiti con decreto fra le regioni e le province autonome. L'integrazione è riconosciuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso una procedura telematica entro 48 ore dalla concessione. Il pagamento è diretto da parte dell'Inps che riceve l'elenco dei beneficiari dalle regioni e dalle province autonome. Le domande sono accolte in ordine cronologico, stante il monitoraggio effettuato dall'Inps. *Per effetto delle modifiche apportate, l'accordo con il sindacato non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in seguito ai provvedimenti Covid-19. Le norme si applicano anche agli assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Per i datori di lavoro con sedi in più regioni o province autonome, il trattamento può essere riconosciuto anche dal ministero del lavoro. Le domande presentate ai sensi del comma 4 sono esenti dall'imposta di bollo. Per effetto dei commi 8-bis e 8-ter, i datori di lavoro del settore privato, ai quali non si applicano le norme sugli ammortizzatori sociali, che hanno sedi nei comuni dell'allegato 1 o che hanno dipendenti residenti in quei comuni possono presentare domanda di accesso alla cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo aggiuntivo di tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020; è assicurata la contribuzione figurativa ai lavoratori coinvolti. Il limite massimo di spesa è fissato in 7,3 milioni di euro. Per effetto dei commi 8-ter e 8-quater, al di fuori dei casi indicati al*

	<p><i>comma 8-bis, i datori di lavoro del settore privato che hanno sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o hanno dipendenti residenti o domiciliati nelle stesse regioni e per i quali datori di lavoro non trova applicazione la disciplina sugli ammortizzatori sociali, le regioni possono riconoscere, accertato il pregiudizio derivante dalle ordinanze del ministero della salute nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto legge 6/2020 e applicando la disciplina del presente articolo, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata massima aggiuntiva di quattro settimane e fino ad un importo massimo, per il 2020, di 135 milioni per la Lombardia, di 40 milioni per il Veneto e di 25 milioni per l'Emilia Romagna.</i></p>	
<p><i>Art. 22-bis – Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari</i></p>	<p><i>Presso la Presidenza del consiglio dei ministri, viene istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle misure di contenimento del Covid-19 e che hanno contratto una patologia che ha portato al decesso.</i></p>	<p><i>Si tratta di una iniziativa lodevole che dovrebbe però essere estesa anche ad altre categorie professionali molto esposte, comprese le forze dell'ordine, e rafforzata nella dotazione complessiva.</i></p>
<p>Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, e i lavoratori autonomi per emergenza Covid-19</p>	<p>Per il 2020 e a decorrere dal 5 marzo, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni di congedo per i figli di età non superiore a 12 anni, con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura contributiva figurativa. Eventuali periodi di congedo già fruito sono convertiti nel congedo di cui al comma 1. In caso di iscritti alla gestione separata, il congedo è indennizzato con un ammontare</p>	<p>L'articolo fa riferimento ai soli dipendenti privati, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps; la portata ridotta si riduce con i paletti che sono stati posti sull'età e sulle condizioni dei lavoratori stessi.</p>

	<p>pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizza ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; la medesima indennità è estesa ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella misura del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale di 15 giorni ed è subordinata al fatto che uno dei due genitori non fruisca di sostegno al reddito o che non sia disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica nei casi di figli con disabilità grave e accertata iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I genitori con figli di età compresa fra 12 e 16 anni hanno diritto ad un congedo non retribuito con conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, ma sempre con i vincoli indicati sopra. Le disposizioni si applicano anche ai genitori affidatari. In alternativa al congedo, i genitori lavoratori del settore privato possono scegliere la corresponsione di un bonus fino a 600 euro per servizi di baby-sitting, erogato mediante libretto famiglia per lavoro occasionale. Le modalità di fruizione sono stabilite dall'Inps che provvede al monitoraggio; il limite di spesa è in 1.261,1 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 24 – Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/1992</p>	<p>Nei mesi di marzo e di aprile, il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di ulteriori dodici giornate complessive. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative connesse al Covid-</p>	<p>Condivisibile l'incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992, positivo il fatto che non è stato posto alcun tetto di spesa. Preoccupa il fatto che la misura è riconosciuta soltanto per i mesi di marzo e aprile, come pure l'incertezza interpretativa del</p>

	<p>19; <i>la medesima previsione si applica al personale delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco e della polizia locale di comuni, province e città metropolitane.</i></p>	<p>combinato fra il comma 1 e il comma 2 che ha fatto pensare a qualche commentatore che la misura avesse una portata esclusivamente per il personale del comparto sanità e non invece universale, come è nell'interpretazione della scrivente organizzazione.</p>
<p>Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid-19</p>	<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto di fruire dello specifico congedo e relativa indennità, con le stesse modalità previste per il settore privato all'articolo 23. L'erogazione dell'indennità e la modalità di fruizione sono a cura della amministrazione pubblica che occupa il dipendente. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte di dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato e per i dipendenti della polizia di Stato è riconosciuto nella misura di mille euro. L'interessato presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps. È fissato un tetto a 30 milioni per l'anno 2020. Vengono rideterminati i permessi retribuiti per i sindaci lavoratori dipendenti.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento. Da capire anche quanto possa incidere il fatto che l'Inps e i Patronati hanno in questo momento chiuso i propri uffici con la conseguenza che potrebbe essere complessa la presentazione della domanda in via telematica. Il bonus maggiorato per baby-sitting andrebbe previsto per tutte le forze dell'ordine e per le forze armate, compreso il personale civile.</p>
<p>Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia nel caso dei lavoratori dipendenti privati. Stessa equiparazione, fino al 30 aprile, anche per le assenze di lavoratori pubblici e privati in condizione di disabilità grave, di immunodepressione o patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita, <i>con il periodo di assenza che viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria, al quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità in caso di fatto illecito di terzi.</i> Sono</p>	<p>Già nel decreto legge 9/2020, la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria sempre con sorveglianza attiva erano state equiparate al ricovero nel caso di lavoro pubblico. La previsione ha effetti su diversi istituti contrattuali e non solo sotto il profilo retributivo.</p>

	considerati validi i certificati medici trasmessi prima del presente decreto. Gli oneri, valutati in 130 milioni, sono posti a carico dello Stato	
Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori in contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata. Il limite di spesa è fissato in 203,4 milioni di euro; è previsto il monitoraggio dell’Inps a cui vanno presentate le domande.	La norma non presenta paletti per l’accesso, per cui è fruibile da tutti, a prescindere dall’effettiva riduzione del reddito. Quanto permette di coprire una platea stimata in 339mila unità.
Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago	Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. Sono stanziati 2.160 milioni di euro; è previsto un monitoraggio dell’Inps che accoglie le domande.	Si tratta delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri, artigiani e commercianti, una platea valutata in circa 3,6 milioni di unità. È opportuno un chiarimento circa l’inserimento degli agenti di commercio fra coloro che possono percepire l’indennità.
Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Il limite di spesa è fissato in 103,8 milioni di euro; è previsto un monitoraggio dell’Inps che accoglie le domande.	La norma non copre i casi di cessazione involontaria a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento copre una platea potenziale di circa 173mila unità.
Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo	Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo. Il limite di spesa è fissato in 396 milioni di euro; è previsto un monitoraggio dell’Inps che accoglie le domande.	Quanto stanziato permette la copertura di una platea potenziale di circa 660mila unità.
Art. 31 – Incumulabilità tra indennità	Le indennità previste agli articoli precedenti non sono cumulabili fra loro né possono essere	Si tratta di una doppia previsione che ha una sua logica condivisibile.

	<p>riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>	
<p>Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020</p>	<p>Solo per le domande non già presentate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è fissato al 1° giugno 2020.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, fermo restando che le domande già presentate dovrebbero andare comunque in lavorazione.</p>
<p>Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e Dis-Coll</p>	<p>In considerazione della emergenza Covid-19, per tutti gli eventi di disoccupazione accaduti nel 2020, i termini massimi di presentazione delle domande di accesso alla Naspi e alla Dis-Coll sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per tutte le domande presentate oltre il termine ordinario, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (dlgs 22/2015).</p>	<p>La proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande di Naspi e Dis-Coll è condivisibile; rimane, come detto sopra, il fatto che le domande già presentate siano prontamente evase, così come assicurare una veloce risposta alle domande che saranno presentate nelle prossime settimane. Si evidenzia come il governo abbia più volte rassicurato che nessun lavoratore avrebbe perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid-19.</p>
<p>Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</p>	<p>A decorrere dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail. Sono altresì interrotti i termini di prescrizione.</p>	<p>Si tratta di una decisione attesa che andrebbe però modulata meglio per evitare un pregiudizio nei confronti delle persone. Fra le varie scadenze posticipate, si ricordano in particolare quelle relative all’Ape sociale, al pensionamento anticipato per i lavori usuranti e alla presentazione della domanda per accedere a quota 100 per il personale della scuola. Resta il criterio, però, che le domande già presentate dovrebbero essere evase nei tempi previsti.</p>
<p>Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore</p>	<p>L’articolo posticipa al 31 ottobre 2020 alcuni adempimenti relativi al terzo settore, quale l’adeguamento alle disposizioni del dlgs 117/2017 e del dlgs 112/2017, compreso quello relativo alla data entro la quale approva i bilanci. <i>La verifica dei requisiti dei soggetti del terzo settore ha cadenza triennale e non biennale; inoltre, le attività</i></p>	<p>Si tratta di disposizioni vengono incontro ad alcune esigenze del terzo settore, che sta svolgendo un ruolo molto significativo nella gestione della corrente emergenza, anche in un’ottica di sussidiarietà verticale come previsto in Costituzione.</p>

	<p><i>correlate ai fondi cinque per mille 2017 possono essere svolte entro il 31 ottobre 2020. Sono previsti 18 mesi per la rendicontazione delle attività sempre connesse ai fondi cinque per mille. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale, le disposizioni si applicano anche alle associazioni, fondazioni e altri enti</i></p>	
<p><i>Art. 35-bis – Disposizioni in materia di volontari della protezione civile</i></p>	<p><i>I periodi di utilizzo dei volontari della protezione civile sono elevati a 180 giorni continuativi, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 39, comma 2, del dlgs 1/2018.</i></p>	<p><i>L'emendamento, firmato da Salvini, pur non modificando l'impiego massimo annuale (180 giorni) permette di utilizzare i volontari per un periodo di tempo continuativo più ampio (180 giorni invece di 60).</i></p>
<p>Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati</p>	<p>I patronati possono: acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando la successiva e immediata regolarizzazione; approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico, limitando l'accesso degli utenti e assicurando l'apertura soltanto ai casi in cui non sia possibile operare mediante attività a distanza; inviare entro il 30 giugno 2020 il rendiconto e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dati riassuntivi e statistici delle attività svolte e della struttura organizzativa.</p>	<p>Andrebbe previsto anche un contributo straordinario per lo sforzo messo in campo per assicurare i servizi a distanza.</p>
<p>Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. <i>Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria</i></p>	<p>Per il periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020 vengono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici; i versamenti sono poi effettuati entro il 10 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono sospesi anche i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.</p>	<p>La sospensione dei termini di pagamento dei contributi Inps e dell'assicurazione Inail è condivisibile, meno le modalità di recupero; si rischia, infatti, di mettere in difficoltà imprese e famiglie, costrette in un'unica rata a versare quanto avrebbero dovuto versare in tre mesi. La norma potrebbe essere rivista, se dovesse perdurare lo stato di emergenza.</p>
<p>Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo</p>	<p>Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai</p>	<p>Lo stanziamento permette una copertura di circa 81mila unità.</p>

	<p>lavoratori dello spettacolo con reddito non superiore a 50mila euro. Sono esclusi i lavoratori dipendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. È previsto un limite di spesa a 48,6 milioni di euro con l'Inps che provvede al monitoraggio.</p>	
<p>Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile</p>	<p>Fino <i>alla cessazione dello stato di emergenza</i>, i lavoratori dipendenti disabili o con persona disabile nel nucleo familiare hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del dlgs 81/2017. Ai dipendenti del settore privato con patologie gravi e ridotta capacità lavorativa è riconosciuta una priorità nell'accoglimento delle istanze. <i>Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.</i></p>	<p>Di lavoro agile si parla anche nei precedenti decreti legge e nei dpcm conseguenti. Si tratta di una modalità condivisibile, ma che, in condizioni ordinarie, deve essere utilizzata, nel caso delle persone con disabilità, senza venire meno ai principi che ispirano la legge 104/1992 sull'inclusione sociale attraverso il lavoro.</p>
<p>Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Sono sospesi per due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli obblighi relativi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della Dis-Coll, della integrazione salariale, sul collocamento obbligatorio, sull'avviamento al lavoro di personale privo di titolo di studio nella pubblica amministrazione e per le iniziative di orientamento dei centri per l'impiego. <i>Laddove possibile le attività formative e di orientamento possono svolgersi anche a distanza; la sospensione del comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. Comuni e ambiti territoriali possono destinare le risorse del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai bisogni di assistenza connessi allo stato di emergenza.</i></p>	<p>Si tratta di una disposizione che si rende necessaria alla luce dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio, via via esteso a tutto il territorio nazionale. La sospensione delle misure di condizionalità permette ai beneficiari di continuare a percepire il sostegno al reddito. Nel caso del collocamento obbligatorio (legge 68/1999) e delle procedure di selezione del personale senza titolo di studio (legge 56/1987) è fondamentale ridurre la sospensione al minimo necessario.</p>
<p>Art. 41 – Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e</p>	<p>Fino al 1° giugno 2020, sono sospese le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e</p>	<p>È opportuno superare velocemente la gestione</p>

dei decreti di loro costituzione e ricostituzione	l'efficacia dei decreti. Le integrazioni salariali dei fondi di solidarietà bilaterali sono concesse dai commissari; i presidenti dei fondi sono nominati commissari.	emergenziale, attivando magari modalità di riunione a distanza.
Art. 42 – Disposizioni Inail	Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza per le richieste di prestazioni erogate dall'Inail. Sono sospesi anche i termini di prescrizione. Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione da lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail; le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria. I predetti periodi non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.	Le previsioni contenute nel presente articolo appaiono condivisibili.
Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	L'Inail, entro il 30 aprile, provvede a trasferire ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti e altri dispositivi di protezione individuale. L'Inail è autorizzato a bandire un concorso per l'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente medico di primo livello. Il 50% delle posizioni da coprire entro il 1° novembre 2020 e il restante 50% a decorrere dal 1° gennaio 2022.	L'articolo presenta delle disposizioni diverse, alcune condivisibili, altre che si prestano a delle osservazioni, anche critiche, ad iniziare dal passaggio di risorse da Inail a Invitalia. L'Inail, che ha una pregressa esperienza di bandi in questo senso, potrebbe erogare direttamente le risorse alle imprese. La misura sulle piante organiche interviene in maniera strutturale, con una tempistica, però, differita nel tempo, o con meccanismi emergenziali.
Art. 44 – Istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19	Presso il ministero del lavoro, è istituito un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro per il riconoscimento di una indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti <i>in via esclusiva</i> agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e <i>non titolari di</i>	In assenza del decreto attuativo è complesso dare un giudizio del provvedimento. Considerando il parametro di 600 euro, lo stanziamento potrebbe portare alla copertura di 500mila posizioni, da capire se ulteriori o se, piuttosto, da ricomprendere nelle varie disposizioni precedenti.

	<i>pensione di anzianità e di vecchiaia. È atteso un decreto attuativo del ministero del lavoro.</i>	
<i>Art. 44-bis – Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020</i>	<i>L'articolo prevede il riconoscimento di una indennità, che non concorre alla formazione del reddito, di 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti iscritti all'Inps, alla Gestione separata o alle altre forme sostitutive, che svolgono la loro attività, risiedono o sono domiciliati nei comuni dell'allegato 1. Il trattamento è concesso con decreto regionale da trasmettere all'Inps; è fissato un limite di spesa a 5,8 milioni, ripartiti con decreto ministeriale fra le regioni interessate. Il pagamento è diretto da parte dell'Inps che provvede al monitoraggio.</i>	<i>L'emendamento riprende quanto previsto all'articolo 16 del dl 9/2020.</i>
<i>Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</i>	<i>La norma prevede che le abilitazioni connesse al ripristino del servizio elettrico conservano la loro validità fino al 30 aprile, anche in assenza di aggiornamento. Resta l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione, anche a distanza.</i>	<i>Verosimilmente la data del 30 aprile è troppo ravvicinata; sarebbe da posticiparla di almeno un paio di mesi, stante l'oggettiva emergenza.</i>
<i>Art. 46 - Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</i>	<i>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 60 giorni (artt. 4 e 5 della legge 223/1991); sono sospese tutte le procedure avviate dalla data del 23 febbraio 2020. Il datore di lavoro non può neanche recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo nel caso di licenziamento individuale (legge 604/1966), fatte salve le ipotesi di subentro in caso di cambio appalto, con riassunzione da parte del soggetto che subentra.</i>	<i>L'articolo fornisce un importante scudo ai lavoratori sia nelle vertenze collettive (legge 223/1991) che in quelle individuali (legge 604/1966). Da capire se la misura è sufficiente per durata e se copre effettivamente tutte le fattispecie. Ad esempio, non si parla di dimissioni volontarie, mentre a ben vedere potrebbe essere scoperto il periodo fra il 23 febbraio e la data di entrata in vigore del presente decreto per i licenziamenti individuali. La nuova rubrica appare più pertinente</i>

		<i>rispetto ai contenuti dell'articolo 46.</i>
Art. 47 – Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare	La norma sospende le attività di tutte le tipologie di strutture semi residenziali che ospitano e accolgono persone con disabilità dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 3 aprile (dpcm 9 marzo 2020). L'Asl, in raccordo con gli enti gestori, può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità. In ogni caso per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi a partire dal 31 gennaio 2020) le assenze non sono causa di dimissione o di esclusione delle medesime. Fermo restando quanto previsto in altri articoli e fino al 30 aprile 2020, l'assenza dal lavoro del genitore convivente con persona disabile non può costituire giusta causa per il licenziamento, purché l'assenza sia stata comunicata preventivamente e motivata.	Le attività dei centri semiresidenziali per persone disabili andavano regolamentate dall'inizio, contemporaneamente con la chiusura delle scuole, al fine di evitare rischi di potenziale contagio in persone che potrebbe peraltro avere delle patologie importanti. Corretta la previsione che rafforza lo scudo contro il licenziamento delle persone, anche se la misura è limitata ai genitori e non tiene invece conto dei figli conviventi con genitori in stato di disabilità.
Art. 48 – Prestazioni individuali domiciliari	Durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, anche impiegando personale dipendente da altri soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto. È necessario un accordo per rimodulare il servizio. Durante il periodo di sospensione, gli enti gestori sono comunque remunerati sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo cui si aggiunge una ulteriore quota per i servizi alternativi erogati. Il pagamento dei servizi alternativi comporta la cessazione degli eventuali ammortizzatori sociali.	In assenza di monitoraggio, sarà poi complesso sapere quale sia stata l'effettiva portata della misura contenuta nel presente articolo che è sicuramente condivisibile, in quanto volta ad assicurare comunque una forma di servizio alle persone anziane o con disabilità.
Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI	La disposizione ha durata nove mesi dalla data di entrata in vigore	Il governo ha scelto di potenziare il fondo di garanzia per la

	<p>del presente decreto. Si interviene sul fondo centrale di garanzia per le Pmi (art. 2, comma 100, legge 662/1996) prevedendo che: la garanzia è a titolo gratuito; l'importo massimo per singola impresa è elevato a 5 milioni; la percentuale massima di copertura per gli interventi diretti è pari all'80% per un importo massimo per singola impresa di 1,5 mln di euro; la percentuale massima di copertura per gli interventi di riassicurazione è pari al 90% dell'importo garantito dai Confidi o altro fondo; l'ammissibilità della garanzia a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario con erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%; la possibilità per le amministrazioni e i soggetti titolari di sezioni speciali del fondo o di programmi Ue per l'innalzamento delle percentuali massima garantita (garanzia diretta o riassicurazione); applicazione anche nei casi in cui banche o intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in ragione dell'emergenza Covid-19; la determinazione dell'accesso al fondo sulla base del modulo economico-finanziario, fermo restando l'esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" o che rientrano nella nozione di "impresa in difficoltà"; non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; è ammessa la cumulabilità delle garanzie nel caso di investimenti immobiliari nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di</p>	<p>concessione di prestiti alle Pmi, piuttosto che sulla liquidità da immettere nel mercato, compito che viene demandato alle banche e agli altri soggetti intermediari. Il risultato finale è tutto da dimostrare, in quanto intervengono diversi fattori, compresa la facilità-difficoltà di accesso a determinati strumenti pensati spesso per imprese più strutturate. Fondamentale, in questo senso, è il contributo che potrebbe arrivare da alcuni soggetti, ad iniziare dagli enti bilaterali, vero trait d'union fra le amministrazioni e le imprese. È vero che si garantisce la sussistenza del fondo tempo per tempo, ma è pur vero che l'obiettivo indicato dal governo – vale a dire la capacità di generare flussi fino a 350 miliardi di euro – è a dir poco complesso da raggiungere. La garanzia sui mini prestiti fino a 3 mila euro rappresenta un segnale di attenzione, per quanto parziale, nei confronti in particolare dei piccoli artigiani, mentre i vincoli posti all'accesso – vale a dire l'esclusione di alcune tipologie di azienda, quelle in sofferenza, probabili inadempienti o in difficoltà – rischia di tagliare fuori proprio le imprese che necessitano, in questa fase, di un sostegno maggiore.</p>
--	---	--

	<p>imposta superiore a 500mila euro; la quota della tranche junior coperta dal fondo può arrivare al 50%, incrementabile di un altro 20%, nel caso di garanzia per imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti a filiere colpite dall'epidemia; sono ammissibili alla garanzia (copertura 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione) nuovi finanziamenti della durata di 18 mesi meno un giorno per un importo non superiore a 3mila euro in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con attività danneggiata dall'emergenza Covid-19, con concessione gratuita e senza valutazione; le amministrazioni di settore, anche insieme alle associazioni o enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo; sono prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi. Anche gli organismi privati possono incrementare la dotazione dei Confidi (art. 11, comma 5, dl 185/2008). Le garanzie, anche su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione di fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere dal fondo, pari ad almeno l'85% della dotazione. Altri commi interessano gli operatori del microcredito, con un tetto elevato a 40mila da 25mila euro, Per le finalità del fondo di garanzia sono assegnate risorse per 1,5 miliardi di euro. Le disposizioni sull'accesso al fondo si applicano pure in favore delle imprese agricole e della pesca con assegnazione a Ismea di 80 milioni per il 2020. Con decreto di natura non regolamentare del ministero</p>	
--	---	--

	dell'economia, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.	
<i>Art. 49-bis – Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020</i>	<i>Per un periodo di 12 mesi, la garanzia del fondo dedicato (legge 662/1996) è concessa, a titolo gratuito e con priorità rispetto ad altri interventi, nel limite massimo di 2,5 milioni per azienda, alle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati all'allegato 1. La percentuale massima negli interventi di garanzia diretta è fissata all'80%; è al 90% per gli interventi di riassicurazione. Il comma 2 prevede la possibilità che l'intervento venga esteso anche al di fuori delle aree dell'allegato 1 per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziati, tenendo altresì conto della collocazione geografica limitrofa o della appartenenza a filiere particolarmente colpite. Sono stanziati 50 milioni.</i>	<i>Si tratta dell'articolo 25 del dl 9/2020, criticato per lo stanziamento assolutamente insufficiente, rispetto alle esigenze che saranno manifestate, considerando che ad essere maggiormente colpita è proprio la parte del Paese più densamente produttiva. Peraltro, l'accesso al fondo di garanzia Pmi è oggetto di ulteriore intervento nel decreto legge 23/2020, entrato in vigore il 9 aprile.</i>
Art. 50 – Modifiche alla disciplina del Fir	L'articolo apporta alcune modifiche al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (art. 1, comma 494 e segg, legge 145/2018) per effetto delle quali all'azionista o all'obbligazionista può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40%: proroga al 18 giugno 2020 del termine previsto dalla legge 160/2019.	Si comprende la ratio del provvedimento, però in questo modo si rallenta il giusto ristoro dei risparmiatori.
Art. 51 – Misure per il contenimento dei costi per le Pmi della garanzia dei confidi di cui all'articolo 112 del Tub	L'articolo prevede la deducibilità dei contributi annui e delle altre somme corrisposte dai confidi ad eccezione di quelli a titolo di sanzione.	Si tratta di una norma con carattere fiscale.
Art. 52 – Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177	Viene apportata una modifica all'articolo 36-septies del dlgs 209/2005.	La norma fa riferimento all'accesso e all'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II).
Art. 53 – Misure per il credito all'esportazione	Il ministero dell'economia è autorizzato a rilasciare una garanzia dello Stato in favore di Sace fini ad un importo massimo di 2,6 miliardi di euro per il 2020, a	Si tratta di una misura che replica quanto fatto sopra con il fondo di garanzia per le Pmi, solo che in questo caso si guarda all'export. Da valutare, nel concreto,

	sostegno del credito all'esportazione.	l'impatto della misura, alla luce delle forti restrizioni che si stanno registrando in questi giorni sul versante delle esportazioni.
Art. 54 – Attuazione del fondo solidarietà mutui prima casa, cd Fondo Gasparini	<i>Per un periodo di nove mesi, l'accesso al fondo di solidarietà sui mutui per la prima casa è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che attestino di avere subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019; per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'Isce e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400mila euro; la sospensione è possibile anche per i mutui già ammessi ai benefici del fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. La sospensione può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia della legge 147/2013. Fra le possibilità di accesso, anche la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito. Cambia la misura dell'intervento del fondo (legge 244/2007). È atteso un decreto ministeriale; sono assegnate risorse per 400 milioni di euro per il 2020.</i>	<i>Vengono apportare alcune modifiche all'articolo 54, derivanti dall'articolo 26 del dl 9/2020, per effetto delle quali, da una parte, si amplia la platea di chi può ricorrere ai benefici relativi alla sospensione dei mutui, dall'altra, però, viene fissato un paletto a 400mila euro, prima non previsto. Il parametro del fatturato potrebbe non essere uno strumento valido per verificare l'effettiva riduzione del volume di attività da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Peraltro, la percentuale di riduzione indicata appare oggettivamente troppo alta, per cui andrebbe rivista o eliminata. Se il principio guida del provvedimento è che nessuno deve rimanere indietro, allora andrebbero tolti tutti i paletti.</i>
Art. 54-bis – Fondo Simest	<i>La disponibilità del fondo rotativo (art. 2, dl 251/1981) sono incrementate di 350 milioni per il 2020.</i>	<i>Il fondo, la cui disponibilità è oggetto dell'articolo 27 del dl 9/2020, è rivolto alle imprese esportatrici con la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra Ue o per la promozione turistica all'estero. Vista la normativa vigente, sarebbe quindi utile una riflessione anche in merito alle causali di accesso allo strumento di legge.</i>

<p><i>Art. 54-ter – Sospensione delle procedure esecutive prima casa</i></p>	<p><i>In tutto il territorio nazionale è sospesa per sei mesi dalla data di conversione del presente decreto ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare sull'abitazione principale del debitore.</i></p>	<p><i>Si tratta di una disposizione che riguarda tutto il territorio nazionale e tutte le tipologie di debitore, a prescindere dal fatto che abbia sofferto o meno le conseguenze dell'emergenza da Covid-19.</i></p>
<p><i>Art. 54-quater – Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura</i></p>	<p><i>Per la durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime di usura, con successivo prolungamento del piano di rimborso. Sono altresì sospese le rate dei finanziamenti con garanzia del fondo antiusura. Si allarga la platea delle persone che possono accedere al fondo di solidarietà sino ad un anno dalla cessazione dello stato di emergenza.</i></p>	<p><i>Si tratta di una previsione condivisibile.</i></p>
<p>Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese</p>	<p>Cambia l'articolo 44-bis del dl 34/2019, relativo alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti da parte di società.</p>	<p>La norma, almeno fino al 31 dicembre 2020, ha una portata maggiore rispetto a quella definita con il decreto legge 34/2019 che guardava alle sole imprese meridionali. Si tratta di una misura fiscale.</p>
<p>Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19</p>	<p>Considerato che l'eccezionalità dell'epidemia di Covid-19, al fine di sostenere le attività imprenditoriali si prevede: la non revocabilità in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; la proroga per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale fino al 30 settembre 2020; la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing fino al 30 settembre 2020. Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate. La dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia per le PMI è fissata in 1.730 milioni di euro. La garanzia</p>	<p>Si tratta di una previsione che riprende lo schema seguito sopra; in questo caso, l'eccezionalità di quanto sta accadendo è portato a giustificazione della sospensione dei pagamenti o della irrevocabilità dei prestiti. <i>All'articolo sono stati apportati alcuni adeguamenti formali.</i></p>

	del fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.	
Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti su portafogli di finanziamenti per imprese, con riduzione del fatturato ed operanti in settori individuati con decreto ministeriale, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo dell'80%. È atteso un decreto ministeriale; viene istituito un fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020	Anche il presente articolo replica lo schema adottato in precedenza. In questo caso, si punta sulle garanzie per il tramite a Cassa depositi prestiti.
Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81	Fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del dl 251/1981.	Si tratta del fondo per il sostegno all'export, il fondo cosiddetto Simest, sul quale interviene anche l'articolo 27 del decreto legge 9/2020.
Art. 59 - Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19	Per la durata dello stato di emergenza, Sace è autorizzata a rilasciare garanzie in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza.	Si tratta di un articolo connesso al precedente.
Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi, sono differiti dal 16 al 20 marzo 2020.	La remissione dei termini di versamento è assolutamente condivisibile, vista l'emergenza che si è creata. Da valutare le modalità.
Art. 61 – <i>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</i>	<i>Viene riformulato l'articolo 61 che prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte dal 2 marzo al 30 aprile, agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo al 30 aprile e ai versamenti Iva in scadenza a marzo 2020. I versamenti sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate di pari importo a decorrere da maggio 2020. Le società sportive applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020, con recupero dal 30 giugno in unica rata o in cinque rate.</i>	<i>L'articolo viene riscritto, circoscrivendo il campo di applicazione e individuando quali sono gli adempimenti oggetto di sospensione. L'articolo si lega all'articolo 8 del dl 9/2020. Molto dipende da quando potranno ripartire le attività indicate. Già da adesso, comunque, si osserva come molti dei soggetti indicati difficilmente potranno far fronte alle scadenze fiscali e contributive indicate a causa dei mancati guadagni e tenendo conto che, per chi è in affitto, non è prevista nessuna sospensione degli stessi.</i>

<p>Art. 61-bis – Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020</p>	<p>Il comma 1 anticipa di un anno l'entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legge 124/2019 che contiene, fra l'altro, l'ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e il riordino dei termini di assistenza fiscale, compresa la nuova scadenza al 30 settembre di ciascun anno. il comma 2 fissa al 5 maggio la data entro la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata</p>	<p>Si tratta della trasposizione di parte dell'articolo 1 del dl 9/2020.</p>
<p>Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. <i>Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61-bis sulla dichiarazione dei redditi precompilata.</i> Per i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione (periodo 8 marzo- 31 marzo 2020) relativi a ritenuta alla fonte, Iva, previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria. La sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi per i soggetti delle province di Bergamo, <i>Brescia</i>, Cremona, Lodi e Piacenza. Per i comuni dell'allegato 1, restano ferme le disposizioni già adottate con il decreto ministeriale 24 febbraio 2020; per questi è previsto l'adempimento entro il 31 maggio, in unica soluzione o in cinque rate. Gli adempimenti del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno. I soggetti con ricavi non superiore a 400mila euro, per la</p>	<p>Rispetto ai provvedimenti precedenti, è importante la previsione della possibile rateizzazione di quanto non versato. <i>La sospensione Iva senza limiti si applica anche alla provincia di Brescia.</i></p>

	parte di ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 marzo non sono soggetti a ritenuta d'acconto; il versamento avviene in unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 mensilità.	
<i>Art. 62 – bis - Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato</i>	<i>I termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche e al rilascio delle relative autorizzazioni.</i>	<i>La certificazione della sicurezza dell'impianto è demandata al direttore o al responsabile dell'esercizio; una soluzione che andrà valutata con attenzione, per non mettere a rischio personale e utenti.</i>
Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti	Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. L'incentivo è riconosciuto dai sostituti di imposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. È prevista una compensazione attraverso l'istituto del credito di imposta	Si tratta di un riconoscimento che vuole premiare i lavoratori dipendenti che hanno continuato ad essere presenti in sede. Potrebbe essere complesso il calcolo di quanto spettante al singolo dipendente.
Art. 64 _ Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20mila euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dello stanziamento fissato in 50 milioni di euro. È atteso un decreto attuativo.	La questione della sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è ripresa anche nelle linee guida su salute e sicurezza, con la specifica che la sanificazione è periodica, mentre la pulizia è quotidiana. Lo stanziamento permette di coprire minimo 5mila posizioni; potrebbe rendersi necessario uno sforzo ulteriore, se l'emergenza dovesse prolungarsi. Il credito di imposta, però, non si rivolge a tutti i soggetti, ma solo agli esercenti attività di impresa, arte o professione; si dovrebbe pensare anche agli enti del terzo

		settore che pure accolgono e assistono tanti cittadini.
Art. 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi	Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. <i>Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito. Il comma 2-ter prevede il riparto fra le regioni delle risorse del fondo per la riduzione del disagio abitativo (60 milioni) e del fondo inquilini morosi (9,5 milioni), sempre riferiti al 2020, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; successivamente le regioni hanno venti giorni di tempo per procedere all'erogazione di dette risorse.</i>	L'intervento è limitato al solo mese di marzo, mentre per diverse aree del Paese l'emergenza è aperta dall'ultima settimana di febbraio e potrebbe durare ancora ben oltre la data del 3 aprile. <i>Le risorse del fondo per la riduzione del disagio abitativo e del fondo inquilini morosi non sono state incrementate; il comma 2-ter punta soltanto ad accelerarne il riparto.</i>
Art. 65-bis – Art Bonus	<i>L'Art Bonus è esteso anche ai complessi strumentali e altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.</i>	<i>Il riferimento al decreto legge 83/2014.</i>
Art. 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini Irpef pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro. Nel caso di erogazioni liberali da parti di titolari di reddito d'impresa trova applicazione l'articolo 27 della legge 133/1999.	Si tratta di una disposizione condivisibile. Il citato articolo 27 contiene disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. <i>Le erogazioni liberali possono essere effettuate anche in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.</i>
Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospesi anche i termini per rispondere alle istanze di interpello, il periodo per la regolarizzazione delle istanze di interpello, le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.	Si tratta di una disposizione che si sarebbe potuto prendere con il precedente decreto urgente relativo alla gestione della giustizia.
Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei	Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,	La norma trova anche applicazione nei cosiddetti casi di definizione agevolata, meglio conosciuta

<p>carichi affidati all'agente della riscossione</p>	<p>scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli avvisi previsti dal dl 78/2010; differimento per il versamento del termine di cui agli articoli 3 e 5 del dl 119/2018. <i>Dopo il comma 2, viene inserito un nuovo comma che, con riferimento alla data del 21 febbraio 2020, prevede la sospensione dei termini dei versamenti delle entrate non tributarie, scadenti nel periodo fra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020, delle persone fisiche o dei soggetti diversi aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni indicati all'allegato 1 del dpcm 1 marzo.</i></p>	<p>come procedura di rottamazione delle cartelle. <i>L'articolo 68 viene integrato con la previsione contenuta all'articolo 2 del dl 9/2020</i></p>
<p>Art. 69 – Proroga dei versamenti nel settore dei giochi</p>	<p>Il termine di versamento del prelievo erariale unico sulle slot e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 è differito al 29 maggio 2020; quanto dovuto è versato con rate mensili con gli interessi calcolati giorno per giorno. Non è dovuto il canone previsto per il periodo di chiusura delle attività di bingo. Il termine per la gara di affidamento di nuovi punti gioco è prorogato di sei mesi.</p>	<p>La proroga dei termini della procedura definita con la legge 160/2019 potrebbe avere ripercussioni sulla copertura della stessa legge di bilancio per l'anno in corso, in quanto si tratta della gara per l'affidamento di oltre 282mila diritti di gioco, fra remoto, punti presso bar e tabacchi, sale ed altro, con una stima di entrata in base d'asta di 1.832,5 milioni di euro</p>
<p>Art. 70 – Potenziamento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli</p>	<p>Sono incrementate di otto milioni le risorse destinate alla remunerazione dello straordinario del personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>	<p>Si tratta di una misura condivisibile, alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19.</p>
<p>Art. 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni</p>	<p>I contribuenti che non fruiscono delle sospensioni previste nel presente decreto, versando per tempo quanto dovuto, possono chiedere che ne sia data comunicazione sul sito del ministero. <i>La menzione può essere utilizzata dai contribuenti ai fini commerciali e di pubblicità; è atteso un decreto.</i></p>	<p>Per il contribuente, soprattutto le grandi aziende, che non fruisce della sospensione del pagamento dei tributi, la menzione rappresenta un ritorno di immagine importante.</p>
<p>Art. 71-bis – Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà</p>	<p><i>Viene apportata una integrazione all'articolo 16 della legge 166/2016, per effetto della quale sono ammesse in donazioni anche</i></p>	<p><i>La misura, già contenuta all'articolo 31 dl 9/2020, in sé è condivisibile; nei fatti allarga di molto le possibilità offerte</i></p>

	<p><i>prodotti tessili, abbigliamento, arredamento, giocattoli, materiale per l'edilizia, elettrodomestici, personal computer, tablet, e-reader non commercializzati, non commercializzabili, ma funzionanti. È ammessa la possibilità che sia un soggetto terzo ad adempiere alle previsioni di legge, fermo restando la responsabilità di donatore o ente donatario.</i></p>	<p><i>dall'articolo 16 della legge 166/2016, i cui effetti vanno ben oltre la gestione della presente emergenza sanitaria.</i></p>
<p><i>Art. 71-ter – Agevolazioni acquisto prima casa</i></p>	<p><i>I termini di legge finalizzati al riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.</i></p>	<p><i>Si fa riferimento al Dpr 131/1986 e all'articolo 7 della legge 448/1998. L'articolo si sovrappone all'articolo 24 del decreto legge 23/2020.</i></p>
<p><i>Art. 71-quater – Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza Covid-19</i></p>	<p><i>Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di società in perdita sistematica.</i></p>	<p><i>Si tratta di una disposizione che andrebbe valutata con attenzione.</i></p>
<p><i>Art. 72 – Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà</i></p>	<p><i>Viene istituito, nello stato di previsione del ministero degli affari esteri, un fondo per la promozione integrata, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020, da utilizzare in una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno dell'export italiano, in un potenziamento delle attività di promozione all'estero, per la concessione di cofinanziamenti e per la compensazione finanziaria per le penali eventualmente subito per ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri. Le risorse possono essere affidate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, dlgs 50/2016). I commi aggiuntivi prevedono la possibilità per il ministero degli esteri e l'Ice di aprire degli uffici periferici dell'agenzia nelle località maggiormente colpite dal Covid-19 a sostegno del made in Italy e lo</i></p>	<p><i>Il tema andrebbe affrontato anche in sede comunitaria. Il ritardo nella consegna di commesse potrebbe essere infatti acuito da quanto sta succedendo, con diversi Paesi europei che hanno chiuso, o hanno annunciato di volerlo fare, le loro frontiere, mentre la Commissione Ue insiste sulla chiusura per 30 giorni dei confini esterni dell'Unione europea stessa.</i></p>

	<p>stanziamento di 5 milioni totali per la tutela degli interessi italiani, la sicurezza dei nostri connazionali e per l'assistenza di cittadini all'estero in condizione di indigenza o necessità.</p>	
<p>Art. 72-bis - Sospensione dei pagamenti delle utenze</p>	<p>Fino al 30 aprile 2020, è prevista, per i comuni di cui all'allegato 1 del dpcm 1 marzo 2020, la sospensione temporanea del pagamento delle utenze per energia elettrica, acqua, gas (compresi i gas diversi, distribuiti a mezzo di reti canalizzate) e ciclo integrato dei rifiuti urbani. È atteso un provvedimento della competente Autorità per le modalità di rateizzazione. Il recupero del canone Rai avviene in unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p>	<p>La misura è condivisibile negli obiettivi, meno nella attuazione pratica, in quanto lascia alla sola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente la definizione delle modalità di rateizzazione e poiché prevede il recupero del canone Rai in un'unica soluzione. Andrebbe, piuttosto, fatta una riflessione sul fatto che la misura è circoscritta ai soli comuni dell'allegato 1. Pure immaginando la difficoltà di estendere la norma su tutto il territorio nazionale, è incomprensibile che la stessa comunque non sia estesa quanto meno ai comuni che successivamente sono stati oggetto delle misure più stringenti di contenimento.</p>
<p>Art. 72-ter – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati</p>	<p>La norma prevede la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 dei mutui agevolati concessi alle imprese dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia; sono interessati i soggetti con sede o unità locali nei comuni dell'allegato 1. La norma si applica anche ai casi in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento. La norma si applica inoltre alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>La norma, che riprende l'articolo 6 del dl 9/2020, non si applica in automatico, ma è su richiesta dei soggetti beneficiari.</p>
<p>Art. 72-quater – Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza Covid-19</p>	<p>Presso il ministero per i beni e le attività culturali è istituito un tavolo di confronto sul turismo e le problematiche connesse al Covid-19 con la presenza dei</p>	<p>L'istituzione di un tavolo di confronto è possibile anche senza una specifica previsione di legge, cosa che normalmente avviene in</p>

	<i>rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni di categoria.</i>	<i>altri dicasteri. Si osserva l'assenza del sindacato.</i>
Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali	Fino al termine dello stato di emergenza, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le giunte comunali possono riunirsi in videoconferenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, certezza e di adeguata pubblicità. Riunioni in videoconferenza possono essere disposte anche dai presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, <i>comprese le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.</i> È sospesa l'applicazione delle disposizioni sul parere delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane sui bilanci preventivi e consuntivi e su altre materie ove richiesto. La modalità in videoconferenza può essere utilizzata pure da associazioni private anche non riconosciute e dalle fondazioni.	La disposizione ha un carattere emergenziale che potrebbe comunque spingere in futuro molte amministrazioni locali a dotarsi di strumenti a distanza per l'espletamento delle rispettive funzioni, nel rispetto, naturalmente, dei diritti di maggioranza e minoranza.
<i>Art. 73-bis – Misure per la profilassi delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>	<i>Le misure precauzionali a tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite con apposite linee guida, secondo procedure uniformi. Le linee guida si applicano anche al personale civile impiegato nelle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale.</i>	<i>Si riprende l'articolo 21 del dl 9/2020. Si rammenta come già il decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiama la necessità che sia garantita la tutela della salute e della sicurezza del personale, tenendo naturalmente conto delle particolari esigenze derivanti dal tipo di lavoro svolto.</i>
Art. 74 – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno	<i>Sono premessi due commi che autorizzano una spesa complessiva di 4,111 mln per le forze di polizia ed armate e di 432mila euro per i vigili del fuoco.</i> Per lo svolgimento degli straordinari per un periodo di novanta giorni delle forze di polizia e delle forze armate, sono stanziati 59,938 milioni di cui 25,5 per altri oneri connessi all'impiego del personale. È autorizzata una spesa di 23,681 milioni per l'acquisto di dispositivi di protezione	Si tratta di disposizioni condivisibili; da valutare la congruità dello stanziamento, anche in ragione della durata dello stato di emergenza. <i>Nel corso dell'iter parlamentare, sono stati ritoccati gli stanziamenti per forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, anche se non in maniera così incisiva, come auspicato. Pur comprendendo in linea teorica la finalità del comma 7-ter, quella di accelerare l'inserimento di</i>

	<p>individuale e per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi. Per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata una spesa di 5,973 milioni di cui 2,973 per straordinari (900mila per euro per i richiami del personale volontario) e 3,1 mln per attrezzature, dispositivi di protezione individuali e strumentazioni per il lavoro agile. 6,636 milioni sono destinati per le medesime finalità alle prefetture, mentre 2,081 mln sono riservati al personale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno. Viene rivista la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. 6,2 milioni vanno al personale del corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti e dei direttori. <i>Lo stanziamento complessivo sale a 110 mln. È aggiunto il comma 7-bis che disciplina l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale della scuola nazionale dell'amministrazione. Il comma 7-ter prevede in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di introdurre delle modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, anche attraverso l'utilizzo di strumentazione digitale e il ricorso a società e professionalità specializzate in attività di reclutamento del personale.</i></p>	<p><i>personale pubblico, lascia perplessi una tale ipotetica accelerazione che presenta diversi elementi di discrezionalità nella selezione del personale, una cosa che mal si raccorda con il principio che, comunque, devono essere dati a tutti i candidati le medesime opportunità.</i></p>
<p><i>Art. 74-bis - Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso</i></p>	<p><i>Il comma 1 prevede il rafforzamento della dotazione dirigenziale della protezione civile con un incremento di una unità in prima fascia ed una in seconda. La protezione civile, in attesa dell'espletamento del concorso, è autorizzata a rinnovare i propri</i></p>	<p><i>Anche al netto della attuale emergenza, andrebbe sbloccata la questione del concorso per rafforzare la dotazione organica del dipartimento della protezione civile. L'articolo recupera l'articolo 24 del dl 9/2020.</i></p>

	<p><i>incarichi fino al 31 dicembre 2021. Il comma 3 disciplina la questione del trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il dipartimento della protezione civile. Sono previsti oneri per 290mila euro per il 2020 e 386mila euro a decorrere dal 2021.</i></p>	
<p><i>Art. 74-ter – Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p>	<p><i>Il comma 1 prevede l'integrazione di 253 unità del contingente di unità delle Forze armate impiegate a contrasto della diffusione del Covid-19, con una spesa di 10,1 milioni di euro</i></p>	
<p>Art. 75 – Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche e le autorità indipendenti sono autorizzate a procedere all'acquisto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, dlgs 50/2016), di strumentazione informatica, preferibilmente basata sul modello cloud Saas, e servizi di connettività per favorire la diffusione di servizi in rete, <i>anche di telemedicina</i>, e il lavoro agile. Gli acquisti, che avvengono con risorse disponibili a legislazione vigente, devono essere coerenti con il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. <i>I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata non superiore a 36 mesi, contengano un diritto di recesso unilaterale non superiore a dodici mesi, la portabilità dei dati e dei contenuti.</i></p>	<p>Il grosso limite di questa misura è che non stanziava alcuna risorsa in più, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Appare quindi molto difficile che soprattutto i comuni possano sostenere questo tipo di sforzo.</p>
<p>Art. 76 – Gruppo di supporto digitale alla Presidente del consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19</p>	<p>La norma prevede la costituzione di un gruppo di esperti per dare attuazione alle misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del Covid-19. Il gruppo opera fino al 31 dicembre 2020. Con dpcm sono individuati numero, composizione e compensi. Gli incarichi affidati con</p>	<p>L'articolo appare indefinito nelle finalità e nei costi con l'unica certezza rappresentata dal fatto che è il presidente del consiglio dei ministri a definire la composizione e i compensi spettanti a ciascun partecipante al gruppo di supporto.</p>

	provvedimento anteriore al 30 dicembre 2019 sono prorogati. La copertura dell'articolo è individuata negli stanziamenti per l'Agenda digitale italiana.	
Art. 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	È autorizzata una spesa di 43,5 milioni di euro per la pulizia straordinaria dei locali, per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per il personale e gli studenti.	Le risorse stanziare appaiono oggettivamente insufficienti, considerato che i plessi scolastici sono poco di 45mila (più circa 13mila di scuola paritaria), gli studenti sono quasi 8 milioni, mentre il personale sfiora 1,1 milioni di unità.
Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca	La percentuale di anticipo spettante alle imprese che accedono ai contributi Pac passa dal 50 al 70% <i>con riferimento al portafoglio titoli 2019; sono comunque previste delle condizioni; è atteso un decreto ministeriale e sono definiti i controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche.</i> Viene istituito un fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti del Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale di interessi passivi, dei costi sostenuti per interessi e <i>per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.</i> Sono attesi decreti attuativi. <i>I commi da 2-bis a 2-quater specificano che costituisce pratica commerciale sleale vietata l'eventuale subordinazione all'ordinativo di prodotti agroalimentari la richiesta di presentazione di certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19; è prevista una sanzione compresa fra 15mila e 60mila euro, salvo il fatto non costituisca reato più grave. Il comma 2-quinquies permette alle imprese agricole di accedere alle garanzie dei Confidi</i>	La misura appare insufficiente sia per l'ammontare dello stanziamento che per i paletti posti che fanno riferimento a interessi passivi e interessi maturati, mentre un poco più ampia appare la fattispecie connessa al fermo pesca. <i>L'articolo 78 viene integrato con l'articolo 33 del dl 9/2020, che è condivisibile nelle finalità, ma non sembra tener conto di un aspetto, vale a dire il fatto che proprio l'emergenza Covid-19 ha generato un danno diretto o indiretto grave all'impresa agricola. L'articolo fornisce una forma di ristoro, presupponendo, però, che detta impresa agricola abbia in corso un finanziamento bancario alla data del 31 gennaio 2020, cosa che non è detto che sia. Si rischia un paradosso: una impresa agricola, per così dire, in salute prima dell'emergenza Covid-19, tanto da non avere bisogno di finanziarsi attraverso il sistema creditizio, ora non avrebbe un minimo di ristoro; viceversa, una impresa agricola che ha già fatto abbondantemente ricorso al sistema creditizio, ha la possibilità di accedere ad un mutuo a copertura. Alcuni commi si sovrappongono.</i>

(legge 185/2008). I commi da 2-sexies a 2-octies disciplinano la sorveglianza sanitaria sui lavoratori a tempo determinato e stagionali e limitatamente alle lavorazioni generiche e semplici: la visita ha validità annuale. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, per effetto del comma 2-novies, possono stipulare convenzioni per lo svolgimento della visita medica. Non sono previste risorse aggiuntive. Il comma 2-undecies fa riferimento alla documentazione antimafia, mentre i commi da 2-duodecies e seguenti rendono possibile sottoporre a pegno rotativo i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione d'origine protetta. Il comma 2-quinquiesdecies sospende i versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del dl 9/2020 per le imprese del settore florovivaistico; la sospensione è fino al 15 luglio 2020. Il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari è incrementato di 50 milioni di euro per il 2020, anche a favore delle aste, della logistica della vendita del prodotto ittico alla Gdo o ai punti vendita al dettaglio. Il comma 3-bis autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Per effetto del comma 3-ter, regioni e province autonome agevolano l'uso del latte derivante da processi di trattamento del proprio territorio regionale. Il comma 3-quater semplifica il rilascio della certificazione dei prodotti agricoli biologici. Il comma 3-sexies estende al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza

	<p><i>fra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020; sono effettuati controlli sugli alloggi e sulle condizioni di lavoro. Il bando per gli incentivi sul biogas è pubblicato entro il 30 settembre 2020. È atteso un decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale della pesca. Alle imprese agricole ubicate nei comuni dell'allegato 1, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, con durata superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Viene pertanto istituito un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro. È atteso un decreto ministeriale per i criteri e le modalità di erogazione. I commi successivi riguardano la possibile rinegoziazione dei mutui in essere al 1° marzo 2020 per le imprese agricole; la modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate, all'Inps e alle altre amministrazioni con delega per via telematica; l'applicazione dell'articolo 103 in caso di impossibilità di eseguire il rinnovo di determinati titoli che richiedono corsi di formazione e/o esami finali; la possibilità per le imprese avicole di beneficiare delle agevolazione del fondo rotativo nel limite di 100 milioni di euro.</i></p>	
<p><i>Art. 78-bis – Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio</i></p>	<p><i>Le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impiegate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 possono essere conservate in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.</i></p>	<p><i>Si tratta di un principio che ha una portata molto ampia, che va anche al di là della gestione dell'emergenza Covid-19.</i></p>
<p>Art. 79 – Misure urgenti per il trasporto aereo</p>	<p>Ai titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che esercitano oneri di</p>	<p>Per come scritto ora, l'articolo più che una nazionalizzazione sembra essere una via di uscita nel caso,</p>

	<p>servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti. Sono attesi un decreto ministeriale e l'autorizzazione della Commissione Ue. È autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell'economia ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in ragione delle condizioni venutesi a creare con Alitalia – Società aerea italiana e Alitalia Cityliner. Sono attesi uno o più decreti ministeriali (economia, <i>di concerto con lavoro, sviluppo economico e infrastrutture</i>), soggetti a registrazione della Corte dei conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società. Il commissario straordinario è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria. Il ministero dell'economia è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, alla quale non si applica il testo unico delle società partecipate (dlgs 175/2016). È previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro.</p>	<p>molto probabile, che anche l'ultima procedura di manifestazione di interesse non sortisca gli effetti desiderati. La partecipazione pubblica può essere diretta oppure indiretta, cosa che richiama in causa, ad esempio, Ferrovie dello Stato.</p>
<p>Art. 80 – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo</p>	<p>Per la concessione delle agevolazioni connesse ai contratti di sviluppo, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 400 milioni di euro.</p>	<p>Da monitorare gli effetti della presente disposizione che si lega all'articolo 43 del dl 112/2008, sugli strumenti di attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa.</p>
<p>Art. 81 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020</p>	<p>Il termine per lo svolgimento della consultazione referendaria è fissato in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha emesso.</p>	<p>La delibera del consiglio dei ministri è del 31 gennaio 2020. Il referendum slitta, quindi, al momento in autunno.</p>

<p>Art. 82 – Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche</p>	<p><i>Premesso il richiamo agli obblighi del dl 21/2012, le misure trovano applicazione fino al 30 giugno 2020. Le imprese di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche mettono in campo ogni iniziativa utile a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e la continuità dei servizi; assicurano l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza; soddisfano qualsiasi ragionevole richiesta di potenziamento del servizio; assicurano interventi di potenziamento e manutenzione. Le misure adottate sono comunicate all'autorità garante.</i></p>	<p>L'articolo detta dei principi generali, senza peraltro introdurre né parametri di valutazione né, tanto meno, delle sanzioni in caso di inadempienza né demandando all'autorità competente di intervenire in caso di risposte inefficaci. Peraltro i principi indicati dovrebbero guidare quotidianamente le società del settore, anche a prescindere dalla attuale emergenza. <i>Il citato dl 21/2012 è relativo ai poteri speciali del governo sugli assetti societari nei settori strategici</i></p>
<p>Art. 83 – Nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare</p>	<p>Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti. Nello stesso periodo, è sospeso il decorso dei termini. Il comma 3 prevede una serie di eccezioni al rinvio d'ufficio, vista la gravità dei processi (fra cui minori, alimenti, conferma fermo o arresto, <i>procedimenti elettorali</i>); vengono sospesi anche i termini di prescrizione. Dal 16 aprile al 30 giugno sono adottate delle misure organizzative al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati. Nello stesso periodo, gli atti sono depositati in modalità telematica, come pure il pagamento del contributo unificato, le comunicazioni e gli avvisi. Nelle carceri, i colloqui sono svolti a distanza, anche mediante corrispondenza telefonica. È possibile la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei permessi premio e del regime di semilibertà. <i>Gli incontri fra genitori e figli in spazi neutri sono sostituiti con collegamenti da remoto nel periodo fra il 16 aprile e il 31 maggio; se il collegamento non è</i></p>	<p>L'articolo riprende, amplia e conseguentemente supera le disposizioni in materia di giustizia previste dal decreto legge 11/2020. Nei vari commi, si fa anche riferimento alla questione delle visite parenti all'interno delle carceri nonché alla possibilità di sospensione dei premi e del regime di semilibertà aspetti che hanno rappresentato una delle concause dei gravissimi fatti accaduti fra il 9 e il 10 marzo 2020, con interi reparti devastati, l'evasione di numerosi detenuti e, addirittura, la morte di una decina di ospiti in larga parte, almeno a seguire le cronache, da overdose.</p>

	<p><i>possibile, gli incontri sono sospesi. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. Le elezioni per il consiglio giudiziario e per il consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo di ottobre. Sono altresì sospese le attività di mediazione, di negoziazione assistita, di risoluzione stragiudiziale, possono comunque svolgersi, con il consenso delle parti, in forma telematica. È ammessa in tutte le liti civili la sottoscrizione della procura in forma analogica su un documento inviato all'avvocato, accompagnato da un documento di identità. Sono aggiunti dei commi (sui procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione; sulle udienze penali; sui ricorsi penali presso la corte di cassazione; sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio; sulla possibilità dei collegamenti da remoto fra pubblico ministero e giudice nell'ambito delle indagini preliminari con indicazione della sospensione del termine di prescrizione fino alla data di fissazione dell'udienza, non oltre il 31 dicembre 2020. Tutte le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti delle commissioni tributarie e della magistratura militare. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legge 11/2020.</i></p>	
<p>Art. 84 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</p>	<p>È prevista la sospensione di tutti i termini della giustizia amministrativa per il periodo 8 marzo – 15 aprile 2020. Dal 6 aprile al 15 aprile, tutte le controversie fissate passano in decisione sulla base degli atti depositati. Fino al 30 giugno sono adottati accorgimenti organizzativi per limitare i contatti.</p>	<p>Il presente articolo abroga quanto già previsto nel precedente provvedimento urgente, il dl 11/2020, con riferimento alla giustizia amministrativa.</p>

	<i>È abrogato l'articolo 3 del decreto legge 11/2020.</i>	
Art. 85 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile	Le disposizioni degli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti. Sono adottate misure organizzative per contenere il rischio contagio.	Si replica lo schema adottato negli articoli precedenti. È abrogato l'articolo 4 del decreto legge 11/2020. Cambiano la lettera c) del comma 3, i primi tre periodi del comma 5, il secondo periodo del comma 6 e viene aggiunto il comma 8-bis.
Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del Covid-19	È autorizzata una spesa di 20 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e rifunionalizzazione delle strutture. I lavori sono svolti con la procedura prevista dall'articolo 63 del dlgs 50/2016	Le rivolte nelle carceri hanno causato notevoli danni alle strutture, oltre a numerosi morti fra i detenuti e, soprattutto, a diversi feriti fra il personale dipendente, sottoposto ad un livello di pressione difficile da sopportare.
Art. 86-bis – Disposizioni in materia di immigrazione	<i>La norma autorizza la prosecuzione dei progetti fino al 31 dicembre 2020 degli enti locali titolari di progetti di accoglienza, già autorizzati alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020. I titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione, i minori stranieri non accompagnati oltre il compimento della maggiore età possono rimanere in accoglienza nelle strutture di sistema di protezione fino al termine dello stato di emergenza. Le strutture possono essere utilizzate dai prefetti per i titolari sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare e dagli enti locali per accogliere persone in stato di necessità. Agli oneri del comma 2, stimati in 42 milioni di euro, si provvede a legislazione vigente.</i>	<i>L'articolo affronta una questione finora non definita, quella della accoglienza di persone immigrate. La proroga dei progetti di accoglienza è la soluzione più rapida nel contesto che si è venuto a creare. Occorre però riflettere sul fatto che la permanenza dei titolari, dei richiedenti e dei minori non accompagnati diventati nel frattempo maggiorenni è una possibilità e non un vincolo, una situazione, per molti versi, paradossale in un momento in cui si chiede ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese di rimanere nelle proprie abitazioni, salvo motivazioni urgenti e motivate, con fortissimi limiti allo spostamento da un comune all'altro..</i>
Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali	<i>Per i dipendenti pubblici, si equipara al periodo di ricovero ospedaliero il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Fino alla cessazione dello stato di</i>	Il presente articolo torna a disciplinare la questione del lavoro agile nella pubblica amministrazione. Rispetto alle previsioni contenute nei precedenti dispositivi di legge, il lavoro agile viene ora definita la modalità ordinaria di svolgimento

	<p>emergenza ovvero fino ad altra data fissata con dpcm, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; per cui: le presenze in sede sono limitate; non occorre l'accordo individuale né vale l'obbligo informativo. La prestazione può essere svolta anche con strumenti del dipendente, laddove non siano forniti dall'amministrazione. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il lavoro agile, le amministrazioni utilizzano ferie pregresse, congedo, banca delle ore, rotazione e altri istituti analoghi. Da ultimo, è possibile l'esenzione dalla prestazione lavorativa del dipendente; tale prestazione costituisce comunque servizio prestato per il quale non spetta però l'indennità di mensa. <i>Al comma 3, si aggiunge che un passaggio che chiarisce che i periodi di assenza causati da Covid-19 sono da considerarsi servizio prestato a tutti gli effetti, con la sola esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa, se prevista, che non viene erogata.</i></p> <p><i>Il comma 3-bis riduce la portata della norma dell'articolo 71, comma 1, del dl 112/2008, escludendo i periodi di ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza dalla riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza del dipendente pubblico. Il comma 3-ter equipara la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza per l'anno scolastico 2019-2020. Le norme si applicano</i></p>	<p>della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. molta attenzione deve essere riposta alla date, in quanto in prima battuta si parla di termine dello stato di emergenza, oggi decretato a partire dal 31 gennaio e per sei mesi. In futuro, è evidente che da questa esperienza bisognerà trarre gli aspetti positivi sul versante del lavoro agile, partendo naturalmente dalla necessità di dotare il personale di adeguate strumentazioni.</p> <p><i>L'articolo 87 recupera i contenuti dell'articolo 19 del dl 9/2020, in maniera corretta per evitare un pregiudizio nei confronti dei dipendenti pubblici, laddove la quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria, sempre con sorveglianza attiva, non venissero equiparati al periodo di ricovero ospedaliero.</i></p> <p><i>La cessione di riposi e ferie è una misura contenuta nel dlgs 151/2015, fortemente sostenuta da questa organizzazione sindacale, la prima a presentare una richiesta in tal senso. Se, al momento, ha trovato una applicazione parziale è soprattutto per le resistenze della controparte datoriale. Importante il fatto che, come peraltro recita la legge, la cessione di ore o giorni può avvenire anche fra personale di livello contrattuale diverso, un principio fondamentale in un'ottica di solidarietà fra colleghi.</i></p>
--	---	---

	<p>anche agli organi costituzionali, le autorità indipendenti. È aggiunto il comma 4-bis, il quale, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 settembre 2020, ammette la cessione di riposi e ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 fra colleghi della stessa amministrazione. Sono sospese per 60 giorni dalla data di entrata in vigore le procedure concorsuali, salvo che la selezione non sia esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Agli accertamenti diagnostici per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco possono provvedere i competenti servizi sanitari.</p>	
<p>Art. 87-bis – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico</p>	<p>Il comma 1 prevede l'incremento dei quantitativi massimi (+50% del valore iniziale) dei contingenti di personal computer portatili e tablet in convenzione-quadro Consip, fermo restando la possibilità per l'aggiudicatario di esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla comunicazione. In caso di recesso dell'aggiudicatario o nel caso in cui gli strumenti non siano sufficienti alle necessità, Consip, fino al 30 settembre, può procedere allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi, interpellando gli operatori sia per la strumentazione che per i servizi informatici. Le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico. La norma trova applicazione nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi di diritto pubblico. Il comma 5 sopprime le parole "per la sperimentazione" all'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015.</p>	<p>Si tratta dell'articolo 18 del dl 9/2020. La procedura messa in campo con il presente articolo, appare farraginoso e dai risultati poco certi, anche e principalmente nel breve periodo. In generale, il successo dello smart working dipende dal rafforzamento della dotazione hardware, ma anche dagli investimenti nella infrastruttura, in un'ottica di implementazione del 5G: la rete ultraveloce, infatti, è presente soltanto in alcune grandi città e in poche zone del Paese</p>

<p>Art. 87-ter – Tirocinio professionale</p>	<p>Il semestre di tirocinio professionale (art. 41, legge 247/2012), che ricade nel periodo di emergenza Covid-19, è da considerarsi svolto positivamente, anche se il tirocinante non ha assistito al numero minimo di udienze. Durante questo periodo, sono sospese le attività formative dei tirocini (art. 73, dl 69/2013).</p>	<p>Si tratta del tirocinio per l'ammissione alla professione forense.</p>
<p>Art. 88 – Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</p>	<p>L'impossibilità sopravvenuta ricorre anche per i biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, compresi cinema e teatro, e per l'accesso a musei e luoghi della cultura. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o da altra data definita con successivi provvedimenti, per presentare istanza di rimborso; nei 30 giorni successivi, il venditore emette un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno. Le disposizioni si applicano perdurando la validità del dpcm 8 marzo 2020 e di eventuali decreti successivi.</p>	<p>L'articolo 88 viene sostituito con la soppressione del comma 1 che estendeva l'impossibilità sopravvenuta anche ai contratti di soggiorno.</p>
<p>Art. 88-bis – Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici</p>	<p>L'articolo specifica che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché per i contratti di soggiorno o per i pacchetti turistici, se stipulati da: a) persone in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in attuazione del decreto legge 6/2020 e per i contratti da eseguirsi nel medesimo periodo; b) dalle persone residenti, domiciliate o destinatari di provvedimenti di divieto di allontanamento dalle aree interessate dal contagio, nel periodo di efficacia dei decreti; c) dalle persone risultate positive in quarantena, sorveglianza o</p>	<p>L'articolo riprende ed integra con l'inserimento anche dei soggiorni e dei pacchetti turistici i contenuti dell'articolo 28 del dl 9/2020. La tempistica per il rimborso o per il corrispettivo in voucher passa da 15 a 30 giorni. Si tratta di un articolo molto delicato, in quanto cerca di tenere insieme il diritto della persona ad essere rimborsata con la necessità di non accentuare la crisi che ha investito il trasporto e l'accoglienza delle persone. Al momento, quindi, le ipotesi di rimborso appaiono molto limitate, senza peraltro chiarire quali sono le componenti del biglietto che il vettore è tenuto a rimborsare; applicando le regole vigenti, il vettore sarebbe tenuto a rimborsare soltanto la propria</p>

	<p><i>ricovero nei periodi di quarantena, sorveglianza o ricovero; d) dalle persone che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio con riferimento ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dalle persone che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, procedure di selezione pubblica, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi o riunioni in luogo pubblico o privato anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, pure se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti per la durata dei relativi provvedimenti; f) dalle persone intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, con destinazione Paesi esteri che impediscono o vietano lo sbarco, l'approdo o l'arrivo a causa dell'epidemia di Covid-19. Le persone che si trovano in una delle situazioni sopra indicate comunicano al vettore la sopraggiunta impossibilità entro trenta giorni dalla cessazione delle situazioni (lettere da a) a d)), dall'annullamento, sospensione o rinvio (lettera e), dalla data prevista di partenza (lettera f). Entro trenta giorni il vettore provvede al rimborso o all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno. Le disposizioni si applicano anche se il titolo è stato acquistato tramite agenzia. Si riconosce il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi in cui le persone sono ricoverate, in quarantena, in permanenza domiciliare o per la durata della emergenza nelle aree individuate ai sensi del dl 6/2020.</i></p>	<p><i>componente e non la parte relativa a diritti e tasse. Una situazione paradossale per effetto della quale a guadagnarci sarebbe soltanto lo Stato.</i></p>
--	--	---

	<p><i>L'organizzatore può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso o può emettere un voucher con durata un anno. L'emissione di un voucher è ammessa anche nella ipotesi indicata alla lettera f) (viaggio all'estero). Il comma 10 disciplina il diritto di recesso nei casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione: diritto di recesso prima dell'inizio e rimborso anche mediante voucher. Le norme si applicano anche nel caso di acquisto tramite agenzia. Il comma 12 disciplina tutti i rapporti con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per prestazione da rendere all'estero: laddove le prestazioni non possono essere rese a causa degli effetti dei provvedimenti Covid-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher. Per l'emissione dei voucher non è richiesta accettazione da parte del destinatario. In tutti i casi, si tratta di norme di applicazione necessaria.</i></p>	
<p>Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo</p>	<p>Sono istituiti due fondi <i>da ripartire</i> finalizzati al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo con una dotazione di 80 milioni per la parte corrente e di 50 in conto capitale. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse.</p>	<p>Una parte delle risorse (50 mln) arrivano dal Fondo coesione e sviluppo, mentre 10 milioni sono risorse già in bilancio al dicastero.</p>
<p>Art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura</p>	<p>L'articolo destina la quota dei compensi incassati per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti di autore con contratto di mandato. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Da verificare se quanto previsto è sufficiente ad assicurare un ristoro alle figure professionali individuate.</p>

<p>Art. 90-bis – Carta della famiglia</p>	<p><i>La Carta della famiglia, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 391, della legge 208/2015, nelle regioni interessate dagli effetti del decreto legge 6/2020, è destinata ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico. Sono previsti oneri fino a 500mila euro.</i></p>	<p><i>Si tratta dell'articolo 30 del dl 9/2020. Di norma, la Carta della famiglia, che prevede agevolazioni sotto forma di sconti e altro presso strutture convenzionate, è riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli conviventi di età inferiore a 26 anni. Si osserva come l'articolo 90-bis parli genericamente di figlio a carico, senza indicazione dell'età né dell'obbligo di convivenza.</i></p>
<p>Art. 91 – Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici</p>	<p>È aggiunto un comma all'articolo 3 del dl 6/2020: il rispetto delle misure di contenimento è valutata ai fini di eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali. L'anticipazione del prezzo è consentita anche in caso di consegna in via d'urgenza.</p>	<p>Si tratta di due previsioni che rispondono, soprattutto la prima relativa ai ritardi, alla logica emergenziale di questi giorni.</p>
<p>Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto <i>marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli</i></p>	<p>Il comma 1 esclude l'applicazione della tassa di ancoraggio, mentre il comma 2 sospende il pagamento dei canoni; <i>le disposizioni si applicano anche ai concessionari demaniali marittimi, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020, senza interessi.</i> Il comma 3 differisce il pagamento dei diritti doganali. Il comma 4 autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020. <i>Il comma 4-bis vieta l'applicazione di sanzioni contrattuali sugli operatori del trasporto pubblico locale e regionale e scolastico per l'eventuale riduzione delle corse fra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Sono sospese tutte le procedure in corso per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico, con possibile proroga fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza. È previsto un rinvio al 30 settembre</i></p>	<p>Si tratta di previsioni largamente condivisibili, <i>in particolare quella che posticipa al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni marittimi demaniali, aspetto sul quale, chiaramente, bisognerà tornare nei prossimi mesi, per bilanciare quanto richiesto con l'effettiva possibilità di utilizzare gli spazi per accogliere turisti. Resta in sospeso, con riferimento al trasporto pubblico locale, l'eventuale risarcimento, anche attraverso una proroga degli abbonamenti, per tutti i cittadini che hanno sottoscritto un titolo di viaggio, non potendolo poi utilizzare. Si pensi, ad esempio, agli abbonamenti per studenti con la scuola chiusa.</i></p>

	<i>2020, dal 30 giugno 2020, sulle concessioni autostradali (art. 13-bis, dl 148/2017).</i>	
Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea	È istituito un fondo di 2 milioni di euro per il 2020 finalizzato al riconoscimento di un contributo per i titolari di autoservizio di trasporto pubblico non di linea che dotano i mezzi di paratie divisorie fra il posto guida e i passeggeri. È atteso un decreto.	Da valutare la congruità dello stanziamento, considerando quanti sono i possibili interessati alla misura; in assenza di dati aggiornati, è possibile comunque stimare in 20mila i tassisti in Italia, per cui il contributo potrebbe essere nell'ordine di 100 euro.
Art. 94 – Incremento dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo	La dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo è incrementata di 200 milioni di euro per il 2020. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, in deroga al dlgs 148/2015, per un periodo massimo di dieci mesi e per l'ammontare di 200 milioni.	Il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è fortemente sotto pressione a causa dell'emergenza Covid-19, con i voli che già sono crollati di almeno il 50% ed intere aree pressoché isolate. Va quindi valutato con attenzione lo stanziamento, considerando pure i meccanismi ordinari di finanziamento del fondo stesso.
<i>Art. 94-bis – Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019</i>	<i>La regione Liguria può erogare nell'anno 2020 una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva di contribuzione figurativa, per un massimo di dodici mesi, in favore di lavoratori dipendenti del territorio di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa in seguito alla frana lungo l'impianto funiviario. È nominato un commissario per il ripristino del servizio, reso inagibile per gli eventi atmosferici del novembre del 2019. Gli oneri sono quantificati in 4 milioni di euro.</i>	<i>L'emergenza Covid-19 ha ampliato l'enorme disagio per la popolazione del Savonese già duramente colpita dagli eventi atmosferici del novembre del 2019. La provincia, peraltro, è interessata anche da una situazione di crisi industriale complessa che rischia di acuirsi.</i>
Art. 95 – Sospensione versamenti dei canoni per il settore sportivo	Per le federazioni, le società, gli enti di promozione sportiva sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi agli impianti in affidamento. I versamenti sono effettuati entro il 30 giugno in unica rata oppure in 5 rate mensili.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 96 – Indennità collaboratori sportivi	L'indennità prevista all'articolo 27 è riconosciuta anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso	Quanto stanziato permette di raggiungere una platea di poco superiore ad 83mila unità, un

	<p>federazioni sportivi nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche da parte di Sport e Salute spa. La dotazione è di 50 milioni di euro. Le domande vanno presentate a Sport e Società, allegando l'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione del reddito. È atteso un decreto da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le modalità di presentazione.</p>	<p>numero oggettivamente basso, considerando che parliamo di un settore che pesa per circa il 3% sul prodotto interno lordo.</p>
<p>Art. 97 – Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione</p>	<p>Le anticipazioni del fondo sviluppo e coesione possono essere richieste nella misura del 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, se dotati di progetto esecutivo approvato o di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Non si applica ad Anas e Rete ferroviaria italiana.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che dà un minimo di respiro, ma rispetto alla quale occorre verificare gli effettivi risultati. È ipotizzabile un intervento a più ampio raggio sui fondi europei.</p>
<p>Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</p>	<p>Il credito di imposta per le campagne pubblicitarie (art. 57-bis, dl 50/2017) è riconosciuto nel 2020 nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati, mentre, sempre con riferimento al 2020, viene portato a 4mila euro il credito di imposta in favore delle edicole; detto credito è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa nei comuni con meno di 5mila abitanti.</p>	<p>Il settore della stampa ha messo in campo un enorme sforzo in queste settimane per assicurare una corretta informazione. Fondamentale, altresì, il ruolo delle edicole, rimaste aperte.</p>
<p>Art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19</p>	<p>La protezione civile è autorizzata ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni. Nella vigenza dello stato di emergenza, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale avviene mediante affidamento diretto nel caso in cui le risorse impiegate derivino in via esclusiva da donazioni. I maggiori introiti <i>derivanti dalle erogazioni liberali</i> integrano e non assorbono</p>	<p>L'aspetto sicuramente positivo è che molti cittadini privati hanno in queste settimane voluto dare un segno tangibile della loro vicinanza al Paese e a tutti gli operatori sanitari per l'enorme sforzo che si sta facendo. Soprattutto si segnalano numerose iniziative di imprenditori del Nord Italia. Nella speranza che non si renda necessario uno sforzo enorme come quello portato avanti in particolare da Lombardia, Veneto</p>

	<p>i budget regionali. È prevista una rendicontazione separata sulle somme da donazione.</p>	<p>ed Emilia Romagna, si potrebbe porre un problema di equità rispetto alle aree meno sviluppate del Mezzogiorno, dove il tessuto imprenditoriale non è così forte. Conseguentemente, in queste aree dovrà essere, se possibile, ancora maggiore l'intervento della protezione civile.</p>
<p>Art. 100 – Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca</p>	<p>Viene istituito un fondo con una dotazione per il 2020 di 50 milioni di euro. Sono attesi i relativi decreti ministeriali <i>di riparto fra i diversi soggetti, comprese le università non statali riconosciute</i>. Il comma 2 proroga i mandati degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ad esclusione dell'Istat (<i>il consiglio è validamente insediato, ma decade se non integrato della maggioranza entro il 31 dicembre 2020</i>). I soggetti beneficiari dei crediti agevolati per la ricerca possono beneficiare della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.</p>	<p>Per un giudizio complessivo, è necessario attendere i decreti attuativi.</p>
<p>Art. 101 – Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</p>	<p>L'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Le attività formative e le altre attività a distanza effettuate durante il periodo di sospensione sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali; la norma si applica anche ai ricercatori a tempo determinato. Sono computate ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali le attività formative e i servizi erogati a distanza per gli studenti. Il comma 6 disciplina la formazione delle commissioni nazionali per l'abilitazione alle</p>	<p>Al di là dei singoli contenuti dell'articolo 101, una riflessione andrebbe fatta sulle condizioni in cui operano i ricercatori nel nostro Paese, con contratti molto flessibili e precari, la peggiore condizione possibile per poter lavorare con serenità.</p>

	<p>funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. Le disposizioni di applicano anche alle Afam. <i>Le università e gli istituti di ricerca, anche con convenzioni, promuovono l'accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ai database. Il comma 6-ter disciplina l'attività delle commissioni valutatrici nel periodo di vigenza dello stato di emergenza.</i></p>	
<p>Art. 102 – Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</p>	<p>Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (classe LM/41) abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità. Norme specifiche sono previste per gli studenti già in corso e per l'effettuazione del tirocinio. Il comma 3 disciplina il caso della prima applicazione: i candidati della seconda sessione - anno 2019 - sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio. Eventuali prove compensative, nel periodo di emergenza Covid-19, possono essere svolta con modalità a distanza.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che serve a tamponare nell'immediato l'emergenza che si è venuta a creare con il Covid-19. Più in generale, torna la riflessione sullo stato dell'arte della nostra sanità che negli anni ha subito più tagli che investimenti.</p>
<p>Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</p>	<p>Per il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento</p>	<p><i>L'articolo è stato notevolmente implementato nel corso dell'iter parlamentare. L'estensione del blocco degli sfratti si rende necessaria sia per gli immobili ad</i></p>

	<p>di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. <i>Limiti sono posti laddove il silenzio è significativo in ordine alla conclusione del procedimento; lo stesso periodo di sospensione trova applicazione anche nei processi esecutivi, procedure concorsuali, notifiche verbali, pagamenti ridotti. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi novanta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; la cosa vale anche il termine di validità, di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione; vale anche per i lavori edili di privati. Vengono altresì prorogati le varie tipologie di permessi di soggiorno in scadenza: la proroga è al 31 agosto 2020. Il comma 1 non si applica al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni da lavoro, indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali, prestazioni assistenziali o sociali. Gli sfratti sono sospesi fino al 1° settembre 2020; vale anche per gli immobili non a uso abitativo. Sono estesi a tutta gli effetti della sospensione dei termini prevista dall'articolo 10, comma 4, del decreto legge 9/2020 per i soli comuni dell'allegato 1 del dpcm 1° marzo 2020. Il termine di prescrizione sui provvedimenti ingiuntivi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.</i></p>	<p><i>uso abitativo che per quelli ad uso commerciale-</i></p>
--	--	--

<p><i>Art. 103-bis. – Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci</i></p>	<p><i>Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020. Fino al 31 agosto, restano in vigore tutti i contratti di arruolamento degli equipaggi-ù.</i></p>	<p><i>Si tratta di previsioni che si muovono nella medesima logica impiegata per casi simili.</i></p>
<p><i>Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento</i></p>	<p><i>La validità dei documenti di riconoscimento e identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020, salvo che per gli espatri.</i></p>	<p><i>Si specifica che la norma si applica a tutti i documenti scaduti alla data del 31 gennaio e non dalla data di entrata in vigore del 18/2020.</i></p>
<p><i>Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo</i></p>	<p><i>La parentela e l'affinità si estende dal quarto al sesto grado per il lavoro meramente occasionale. Dei commi aggiuntivi permettono lo spostamento da un comune ad un altro dei proprietari, conduttori o detentori di terreno o dei lavoratori per i trattamenti fitosanitari, la cura e la pulizia dei terreni. Fino al termine dello stato di emergenza le disposizioni del dlgs 276/2003 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.</i></p>	<p><i>La modifica interessa l'articolo 74 del dlgs 276/2003.</i></p>
<p><i>Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i></p>	<p><i>L'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; sono ammesse l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o, nei casi di srl, mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Norme specifiche si applicano ad altre tipologie di società.</i></p>	<p><i>Le norme sono volte ad assicurare il corretto svolgimento delle assemblee, anche in un momento di oggettiva emergenza. Alcuni emendamenti hanno esteso il campo di applicazione del presente articolo.</i></p>
<p><i>Art. 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili</i></p>	<p><i>Vengono differiti i termini per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio del 2019, fissati al 30 aprile. La norma interessa la pubblica amministrazione, compresi enti locali e regioni, e gli</i></p>	<p><i>La ridefinizione dei termini, rispetto alla previsione iniziale, è condivisibile, vista la gravità dei provvedimenti e pure tenendo conto dell'emergenza Covid-19.</i></p>

	enti strumentali. <i>Sono ridefinite le tempistiche in scadenza del comma 10, relativo agli articoli 141 e 143 del dlgs 267/2000, il testo unico degli enti locali, riferiti in particolare alle ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.</i>	
<i>Art. 107-bis. – Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali</i>	<i>La norma riguarda il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da parte degli enti locali.</i>	<i>Si tratta di una norma che non sembra connessa allo stato di emergenza da Covid-19.</i>
Art. 108 - Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale	Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza. <i>Il comma 1-bis disciplina la procedura dei servizi di notificazione a mezzo posta. Il comma 2 estende a trenta giorni la possibilità di pagare una sanzione al codice della strada in maniera ridotta-</i>	La norma a tutela degli operatori postali arriva purtroppo in ritardo, quando già molti di loro sono stati contagiati, in qualche caso perdendo anche la vita, come è successo nel Bergamasco.
Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19	La quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e province autonome può essere impiegata per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Medesima opzione è concessa anche agli enti locali, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio. <i>Sono aggiunti dei commi, volti a velocizzare l'utilizzo della quota libera dell'avanzo, lo svincolo di dette quote, l'utilizzo per una quota non superiore all'80%, le variazioni di bilancio in deroga al decreto legislativo 118/2011.</i>	Si fa riferimento al dlgs 118/2011, articolo 42, comma 6.
Art. 110 – Rinvio questionari Sose	Il termine per il rinvio del questionario Sose è fissato in 180 giorni.	La norma interessa province e città metropolitane.

<p>Art. 111 - Sospensione quota capitale <i>dei prestiti concessi alle</i> regioni a statuto ordinario</p>	<p>Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti.</p>	<p>Il risparmio di spesa dovrà essere impiegato con finalità di rilancio dell'economia locale. In termini di saldo netto si parla di 338,9 milioni di euro. <i>All'articolo sono state apportate delle integrazioni</i></p>
<p>Art. 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali</p>	<p>Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale.</p>	<p>I risparmi vanno a finanziare interventi nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Gli oneri sono fissati in 276,5 milioni di euro.</p>
<p>Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</p>	<p>Sono prorogati al 30 giugno 2020 una serie di adempimenti in ambito dei rifiuti, ad iniziare dalla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.</p>	<p>Le norme interessano principalmente le aziende del settore e quelle che producono rifiuti speciali.</p>
<p><i>Art. 113-bis. – Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale</i></p>	<p><i>Il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio per una durata non superiore a 18 mesi.</i></p>	<p><i>Rimane fermo il rispetto della normativa antincendio.</i></p>
<p>Art. 114 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni</p>	<p>70 milioni sono stanziati per la sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi di province, città metropolitane e comuni. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Si tratta di un contributo insufficiente.</p>
<p>Art. 115 – Straordinario polizia locale</p>	<p>10 milioni sono destinati al pagamento dello straordinario della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le conseguenze del Covid-19 e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.</p>	<p>Si tratta di risorse fortemente insufficienti.</p>
<p>Art. 116 – Termini riorganizzazione ministeri</p>	<p>I provvedimenti con scadenza 1 marzo e 31 luglio 2020 sono prorogati di tre mesi.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che si rende necessaria alla luce della attuale emergenza.</p>
<p>Art. 117 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</p>	<p>Il termine del decreto legge 104/2019 è posticipato non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. <i>Viene aggiunta una</i></p>	<p>Si tratta del provvedimento che proroga la durata in carica dei componenti dell'autorità.</p>

	<i>lettera che garantisce la piena operatività dell'Autorità, eliminando il riferimento agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti.</i>	
Art. 118 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali	Il termine del decreto legge 75/2019 è posticipato non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. <i>Viene aggiunta una lettera che garantisce la piena operatività dell'Autorità, eliminando il riferimento agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti.</i>	Si tratta del provvedimento che proroga la durata in carica dei componenti dell'autorità.
Art. 119 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio	Un contributo di 600 euro mensili per un massimo di tre mesi è riconosciuto in favore dei magistrati onorari.	Si tratta di una misura che replica quanto previsto per altre categorie di lavoratori, con la differenza non da poco che negli altri casi si tratta di un mese e non di tre mesi.
Art. 120 - Piattaforme per la didattica a distanza	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono date a scuole (10 milioni), a studenti meno abbienti (70 milioni) e al personale scolastico (5 milioni). Le scuole procedono agli acquisti; possono sottoscrivere fino a 1000 contratti con assistenti tecnici. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse; il Miur può anticipare le risorse.	Le scuole sono sottoposte ad un enorme sforzo per assicurare un minimo di didattica a distanza. In molti casi, si utilizzano piattaforme non istituzionali, mentre tanti studenti per condizioni economiche e sociali sono esclusi. Passata l'emergenza sarà necessario approntare un grande piano di rafforzamento delle dotazioni strumentali e tecniche. <i>All'articolo sono state apportate alcune modifiche che permettono una maggiore elasticità nell'impiego delle risorse.</i>
Art. 121 - Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari	Il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse; le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per la didattica a distanza	Corretta la copertura del personale supplente; rimangono però le considerazioni precedenti sullo stato della nostra scuola e sulla effettiva disponibilità di strumenti per la didattica a distanza.

<p><i>Art. 121-bis - Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza</i></p>	<p><i>L'articolo prevede che i vincitori di concorso che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura dei plessi scolastici prestano servizio presso gli uffici scolastici regionali.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma con effetti transitori che oggi trova applicazione su tutto il territorio nazionale, già contenuta all'articolo 20 del dl 9/2020.</i></p>
<p><i>Art. 121-ter – Conservazione validità anno scolastico 2019-2020</i></p>	<p><i>Laddove non è possibile raggiungere il limite di almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, l'anno scolastico 2019-2020 è comunque da considerarsi valido, anche in deroga all'articolo 74 del dlgs 297/1994. Sono decurtati proporzionalmente i termini previsti per la validità dei percorsi di formazione e di prova del personale delle istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.</i></p>	<p><i>Si tratta della trasposizione dell'articolo 32 del dl 9/2020. Al punto in cui siamo, è condivisibile la previsione di validità dell'anno scolastico, ma non possono essere esclusi a priori ulteriori interventi, compreso il prolungamento di alcuni giorni dell'anno scolastico. Da valutare con attenzione dell'ultimo periodo, in particolare per la parte relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, soprattutto per il grande lavoro comunque svolto con modalità a distanza.</i></p>
<p><i>Art. 122 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19</i></p>	<p><i>Con Dpcm è nominato un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure legate all'emergenza Covid-19, con particolare attenzione all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.</i></p>	<p><i>Il commissario, la cui figura non dovrebbe sovrapporsi a quella del capo della protezione civile, è stato individuato dal presidente del consiglio dei ministri in Domenico Arcuri, ad di Invitalia.</i></p>
<p><i>Art. 123 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare</i></p>	<p><i>L'articolo prevede la detenzione domiciliare, come pena alternativa per contenere la diffusione del Covid-19 nelle carceri, <i>partendo dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.</i> Sono previste delle esclusioni.</i></p>	<p><i>Corretta l'esclusione di coloro che sono stati sanzionati per le rivolte del 7 marzo.</i></p>
<p><i>Art. 124 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i></p>	<p><i>Le licenze premio posso avere durata sino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.</i></p>	<p><i>L'articolo è stato riscritto; correttamente è stato aggiunto il richiamo al ruolo del magistrato di sorveglianza sulla presenza di gravi motivi ostativi.</i></p>
<p><i>Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni</i></p>	<p><i>Sono prorogati di sei mesi i termini per l'efficientamento energetico dei comuni. Fino al 31 luglio, sono prorogati di ulteriori quindici giorni rispetto alla normale previsione di legge i contratti di assicurazione, scaduti e non ancora rinnovati e i contratti che scadono tra il 21</i></p>	<p><i>Si tratta di previsioni condivisibili.</i></p>

	<i>febbraio e il 31 luglio 2020; in proroga anche i termini in caso di intervento di periti o medici legali per 60 giorni. Unioncamere e Camere di commercio possono realizzare specifici interventi a sostegno dell'economia. Su richiesta dell'assicurato possono essere assicurati, per il periodo richiesto dall'assicurato e fino al 31 luglio 2020, i contratti di responsabilità civile su veicoli a motore e dei natanti.</i>	
<i>Art. 125-bis. – Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico</i>	<i>Il termine per le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è prorogato al 31 ottobre 2020 più ulteriori sette mesi per le regioni interessate dalle elezioni 2020.</i>	<i>L'articolo è stato inserito al Senato.</i>
<i>Art. 125 – Clausola di salvaguardia</i>	<i>Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.</i>	<i>L'articolo è stato inserito al Senato.</i>
<i>Art. 126 – Disposizioni finanziarie</i>	<i>In relazione a quanto stabilito dal Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020.</i>	<i>Si tratta delle disposizioni finanziarie. Il governo valuta in maniera molto ottimistica i flussi che può generare questo decreto.</i>
<i>Art. 127 – Entrata in vigore</i>	<i>Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.</i>	<i>Il decreto è in Gazzetta ufficiale 17 marzo 2020, n. 70.</i>